



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MERCOLEDÌ, 1 AGOSTO 2007

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2007 - N. 18	(2.1.0)
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali	3

Anno XXXVII - N. 157 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2007021)

(2.1.0)

Legge regionale 31 luglio 2007 - n. 18
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Disposizioni non finanziarie)

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 9-bis dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«9-bis. La carta regionale dei servizi, strumento di accesso al sistema informativo socio sanitario, sostituisce, a far data dalla sua emissione, la tessera sanitaria. Al fine di dare attuazione alle disposizioni nazionali in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prestazioni, gli erogatori di prestazioni socio-sanitarie a carico del servizio sanitario regionale, compresi i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i farmacisti, sono tenuti ad aderire al sistema informativo socio sanitario utilizzando la piattaforma tecnologica e i servizi messi a disposizione per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari in modo da poter realizzare il fascicolo sanitario elettronico. La mancata adesione al sistema informativo socio sanitario da parte dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti integra la grave infrazione prevista e sanzionata dai vigenti accordi nazionali di categoria.».

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le necessarie indicazioni operative e definisce le misure conseguenti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento regionale 18 luglio 2006, n. 9 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia).

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 15, 16 e 17 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2005) si applicano anche nel triennio 2008/2010.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2005, n. 19 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2006) si applicano anche negli anni 2007 e 2008.

5. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 2 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di euro.».

6. Per gli impegni di spesa assunti sulle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) non si applica l'istituto della perenzione ammi-

nistrativa previsto dall'articolo 71 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

7. Alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 5-bis dell'articolo 4 le parole «limitatamente ai soli comuni» sono sostituite dalle seguenti: «*limitatamente alle province e ai comuni*».

8. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2007) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 2 è aggiunta la seguente:

«f bis) Fondo per le infrastrutture di cui al Complemento di Programmazione DocUP Ob. 2 2000-2006 nel limite degli interessi attivi maturati dalla movimentazione del fondo stesso.».

9. Alla legge regionale 4 luglio 1998, n. 11 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera u-sexies del comma 1 dell'articolo 3 è aggiunta la seguente:

«u-septies) l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione degli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e degli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT).»;

b) dopo la lettera h-quater) del comma 2 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:

«h-quinquies) l'istruttoria per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi regionali dei vigneti a DO e negli elenchi regionali delle vigne a IGT e relativo controllo.».

10. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 3 (Istituzione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al fine della riduzione degli oneri degli apparati amministrativi, nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 721 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), al comma 3 dell'articolo 4, la parola «nove» è sostituita dalla parola «sette» ed il periodo «Due dei membri sono nominati su proposta rispettivamente dell'Unione delle Province Lombarde e della delegazione lombarda dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani» è sostituito dal seguente: «Uno dei membri è nominato su proposta dell'Unione delle Province Lombarde»;

b) al comma 15 dell'articolo 4 le parole «di durata triennale» sono soppresse;

c) al medesimo fine di cui alla lettera a), al comma 4 dell'articolo 5 la parola «dodici» è sostituita dalla parola «sette».

11. Alla legge regionale 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 3 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

«e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e tre dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;»;

b) la lettera f) del comma 3 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

«f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per ogni lago, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;».

12. Alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valo-

rizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 7 dell'articolo 21 è inserito il seguente:
«7 bis. I soggetti autorizzati all'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo sono tenuti a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile valida per il periodo di esercizio dell'impianto.»;
- b) il comma 4 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
«4. Chiunque realizzi interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate bosco ai sensi dell'articolo 3, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), in difformità alle norme forestali regionali, di cui all'articolo 11, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 250,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie.»;
- c) dopo il comma 4 dell'articolo 23 è inserito il seguente:
«4 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chiunque violi le ulteriori norme forestali regionali di cui all'articolo 11, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 1.000,00 euro.».

13. Ferme restando le disposizioni statali di principio per l'attuazione dell'articolo 122, comma 1, della Costituzione, la carica nell'organo di cui all'articolo 2409-duodecimes del codice civile delle società regionali può essere assunta anche da consiglieri regionali. È comunque garantita alle minoranze la designazione

di un componente avente preferibilmente i requisiti di cui al quarto comma del medesimo articolo 2409-duodecimes.

14. Per l'esercizio finanziario 2007 sono autorizzate variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 34/1978 fra le seguenti unità previsionali di base:

- 7.4.0.2.200 «Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari»;
- 7.4.0.6.207 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari».

15. L'allegato elenco E: UPB collegate ai fini delle variazioni compensative (art. 37, comma 3, lett. b), l.r. 34/78) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 32 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico) è pertanto così integrato:

Gruppo UPB	UPB collegate
7.2.0.2.200	7.2.0.2.200
	7.4.0.6.207

16. Le modifiche apportate alla denominazione delle unità previsionali di base della l.r. 32/2006, coerentemente con il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/188 del 26 luglio 2006 (Risoluzione concernente il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2007-2009), sono riportate nella seguente tabella:

U.P.B.	Vecchia descrizione	Nuova descrizione
1.2.1.2.232	Attuazione del federalismo fiscale	Federalismo Fiscale
1.2.1.3.265	Attuazione del federalismo fiscale	Federalismo Fiscale
3.2.3.4.311	Ampliamento degli strumenti finanziari innovativi	Finanziare l'innovazione
3.7.1.2.34	Governance del sistema agricolo	Governance del sistema agroalimentare e forestale
3.7.1.3.35	Governance del sistema agricolo	Governance del sistema agroalimentare e forestale
3.7.2.2.29	Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore	Competitività, innovazione del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore
3.7.2.3.30	Competitività del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore	Competitività, innovazione del sistema agroalimentare e politiche a favore del consumatore
4.1.1.2.386	Rischio idrogeologico e sismico	Prevenzione del rischio naturale
4.1.1.3.387	Rischio idrogeologico e sismico	Prevenzione del rischio naturale
4.1.2.2.165	Sicurezza in ambito industriale	Prevenzione del rischio tecnologico
4.1.3.2.294	Sicurezza stradale	Prevenzione del rischio antropico
4.1.3.3.119	Sicurezza stradale	Prevenzione del rischio antropico
5.3.1.2.392	Riforma del sistema dell'Edilizia Residenziale Sociale	Riforma del sistema dell'Edilizia Residenziale Pubblica
7.4.0.2.72	Iniziative e azioni per il nuovo Fondo sociale Europeo 2000-2006	Iniziative e azioni per il Fondo Sociale Europeo

17. Alla legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6 (Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 4-bis dell'articolo 1 dopo le parole «del sistema dei navigli» sono aggiunte le seguenti «e dei corsi d'acqua».

Art. 2 (Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2006. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2006 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, sono indicate a livello di UPB nell'allegata tabella A.

Art. 3 (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2007)

- 1.** Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2007

è determinato in € 1.340.206.213,36 in conformità con quanto disposto dall'articolo unico, comma 2, della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006 ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto regionale.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 la voce 9999 «Fondo iniziale di cassa» è determinata in € 1.340.206.213,36.

3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 «Fondo di riserva di cassa» è incrementata di € 1.340.206.213,36.

Art. 4 (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2006)

1. Il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2006 è determinato in € 976.786.884,73. Esso risulta quale differenza fra il saldo positivo per l'anno 2006 di € 8.542.903.030,35 di cui al comma 1, lettera h), dell'articolo unico della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2006 e l'avvenuta utilizzazione anticipata dello stesso saldo finanziario per

complessivi € 9.519.689.915,08 in conseguenza delle seguenti operazioni:

- a) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 9.398.782.368,67 con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 166 del 12 gennaio 2007, allegati 1 e 2, n. 452 del 22 gennaio 2007, allegato 1, n. 677 del 31 gennaio 2007, allegato 1, n. 1317 del 14 febbraio 2007, allegati 1 e 2, n. 1807 del 28 febbraio 2007, allegati 1 e 2, n. 2597 del 16 marzo 2007, allegato 1, n. 3543 del 6 aprile 2007, allegato 1, n. 3992 del 19 aprile 2007, allegato 1, n. 3995 del 19 aprile 2007, allegato 1, n. 5003 del 16 maggio 2007, allegato 1, n. 6082 del 6 giugno 2007, allegati 1, 2, 3 e 6173 dell'8 giugno 2007;
- b) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, ai sensi dell'articolo 70 bis della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 66.506.143,88 con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 6082 del 6 giugno 2007, allegato 4;
- c) iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007, ai sensi dell'articolo 71, comma 4, della l.r. 34/1978, di spese per un importo complessivo di € 54.401.402,53 con il decreto del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 6082 del 6 giugno 2007, allegati 5 e 6.

2. Conseguentemente alla determinazione del disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente pari a € 976.786.884,73 il mutuo previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera a), della l.r. 32/2006 per finanziare il disavanzo di bilancio 2006 è rideterminato per l'anno 2007 in € 976.786.884,73.

3. L'ammortamento dei mutui o di altre forme di indebitamento autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della l.r. 32/2006, sarà contratto ad un tasso massimo non superiore al 5,30 per cento e non potrà decorrere da data anteriore al 1° settembre 2007.

4. Gli oneri di ammortamento per il triennio 2007/2009 trovano capienza negli stanziamenti dell'UPB 7.4.0.2.200, per quanto riguarda la quota interessi, e dell'UPB 7.4.0.6.207, per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007-2009, così come modificati dal comma 5.

5. In relazione alla determinazione del disavanzo per l'esercizio finanziario 2006 di cui al comma 1 ed a quanto disposto dai commi 3 e 4, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e pluriennale 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 5.1.21 «Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento» è ridotta di € 423.213.115,27.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9996 «Saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio precedente» è incrementata di € 976.786.884,73;
- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9998 «Saldo finanziario negativo presunto dell'esercizio precedente» è ridotta di € 1.400.000.000,00;
- la dotazione finanziaria dell'UPB 7.4.0.2.200 «Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari» è ridotta di € 11.910.098,37 per il 2007 di competenza e di cassa;
- la dotazione finanziaria dell'UPB 7.4.0.6.207 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» è ridotta di € 4.041.667,10 per il 2007 di competenza e di cassa;
- la dotazione finanziaria di cassa dell'UPB 7.4.0.1.301 «Fondo di riserva di cassa» è ridotta di € 423.213.115,27.

6. Le maggiori risorse resesi disponibili per il 2007 sono pari a € 15.951.765,47 di competenza e di cassa, di cui € 11.910.098,37 di parte corrente ed € 4.041.667,10 in conto capitale.

7. Le maggiori risorse di competenza resesi disponibili per il 2008 e per il 2009 sono pari a € 25.207.919,28 di cui di parte corrente rispettivamente € 18.518.778,12 per il 2008 e € 18.223.707,25 per il 2009 e in conto capitale € 6.689.141,16 per il 2008 e € 6.984.212,03 per il 2009.

Art. 5

(Reiscrizioni di economie vincolate)

1. In relazione all'utilizzo anticipato in sede di bilancio di previsione 2007 della somma di € 804.399,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti su spese per contributi in annualità, per l'iscrizione sui capitoli relativi a contributi in annualità del medesimo importo complessivo e tenuto conto che con i decreti del dirigente della struttura ragioneria e credito n. 3995 del 19 aprile 2007 e n. 6082 del 6 giugno 2007, si è provveduto a riscrivere sul bilancio per l'esercizio finanziario 2007 il «Fondo per la copertura finanziaria degli oneri per obbligazioni pregresse derivanti da contributi statali in annualità» di cui all'UPB 7.4.0.4.308 «Fondo per il finanziamento di spese in annualità» integralmente, senza tener conto del suddetto utilizzo anticipato, al bilancio per l'esercizio finanziario 2007, sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- la dotazione finanziaria di competenza della voce 9992 «Quote di economie dell'esercizio precedente da assegnazioni vincolate già iscritte nel corrispondente bilancio di previsione (art. 50, l.r. 34/1978 e successive modificazioni)» è ridotta di € 804.399,00.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- la dotazione finanziaria di competenza dell'UPB 7.4.0.4.308 «Fondo per il finanziamento di spese in annualità» è ridotta di € 804.399,00.

Art. 6

(Rideterminazione delle spese in annualità)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 24 della l.r. 34/1978, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno 2007, gli stanziamenti di competenza e di cassa su capitoli per contributi in annualità sono variati per gli importi di cui alla allegata tabella 4.

2. I maggiori oneri in capitale derivanti dal presente articolo sono per l'anno 2007 pari a € 670.000,00 di competenza e di cassa.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) è apportata la seguente modifica:

- a) gli articoli 50, 51, 52 e 53 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 50
(Finalità del tributo)

1. Le disposizioni contenute nella presente sezione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), di seguito indicata, agli effetti della presente sezione, come "legge statale", e in coerenza con le disposizioni della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono finalizzate:

- a) a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia;
- b) a regolamentare l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dalla legge statale, in relazione al tributo speciale istituito dall'articolo 3, comma 24, della stessa legge statale;

- c) alla regolamentazione delle modalità di devoluzione alle province della quota del 10 per cento loro spettante in base alla capacità delle stesse di rispettare obiettivi di raccolta e recupero determinati dalla normativa di riferimento;
- d) alla implementazione del "Fondo per investimenti di tipo ambientale ed energetico" destinato a favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero.

2. I criteri di assegnazione delle risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono definiti da apposite deliberazioni della Giunta regionale previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente.

Art. 51
(Oggetto del tributo)

1. Fatte salve le esclusioni previste agli articoli 185 e 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il tributo speciale si applica ai rifiuti, compresi i fanghi palabili, conferiti in discarica, così come definiti dagli articoli 183 e 184 del d.lgs. 152/2006.

2. Le autorizzazioni per la gestione della discarica, e le eventuali modifiche, sono trasmesse a cura dell'ente procedente alla struttura regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dal rilascio.

Art. 52
(Soggetto passivo)

1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto dal gestore dell'impianto.

2. Il tributo è altresì dovuto da chiunque esercita l'attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione delle violazioni di legge, ai competenti uffici della provincia, come indicato all'articolo 197 del d.lgs. 152/2006.

Art. 53
(Base imponibile e determinazione del tributo)

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'articolo 190 del d.lgs. 152/2006.

2. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'articolo 3, comma 29, della legge statale, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo. Qualora la Regione non provveda nei termini stabiliti, si intende prorogata la misura vigente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per gli importi indicati nei commi 4, 5 e 6.

4. Per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edile, lapideo e metallurgico si applicano i seguenti importi:

- a) 2,00 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti inerti;
- b) 5,17 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;
- c) 5,17 euro per tonnellata se vengono conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;
- d) il 20 per cento degli importi di cui alle lettere a), b) e c) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovralli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla deliberazione di cui al comma 7 per i quali, in ogni caso, è garantita una percentuale di recupero non inferiore al 50 per cento.

5. Per i rifiuti speciali derivanti da trattamenti di rifiuti urbani si applicano i seguenti importi:

- a) 15,49 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti pericolosi;
- b) 10,50 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;
- c) 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b) nel caso in cui i rifiuti conferiti siano scarti e sovralli derivanti da impianti di trattamento e recupero, secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7;
- d) fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, nel caso in cui i rifiuti provengono da comuni che conferiscono a discariche al di fuori della propria provincia, le aliquote di cui alle lettere a) e b) sono maggiorate del 100 per cento così come disposto dal comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 26/2003.

6. Per i rifiuti speciali diversi dai commi 4 e 5 si applicano i seguenti importi:

- a) 6,88 euro per tonnellata se conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi;
- b) 5,17 euro per tonnellata per i rifiuti speciali derivanti dalle operazioni recupero di residui di incenerimento o dall'utilizzo dei rifiuti come mezzo di produzione di energia;
- c) 20 per cento degli importi di cui alle lettere a) e b) e per i fanghi secondo quanto individuato dalla delibera di cui al comma 7. Ai fanghi si applica il tributo in misura ridotta solo se essiccati, secondo percentuali di essiccamento e criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 7.

7. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero degli impianti e il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta.

8. Le agevolazioni di cui al comma 7 sono riconosciute esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il titolare dell'impianto di trattamento.

9. Ai fini dell'applicazione del tributo in misura ridotta i soggetti interessati presentano apposita autocertificazione relativa a ciascun trimestre solare entro il termine fissato per il versamento del tributo del medesimo trimestre cui si riferiscono e, comunque, non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione annuale prevista all'articolo 55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nel provvedimento di cui al comma 7.

10. Le autocertificazioni di cui al comma 9 sono presentate, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tributi e al soggetto di cui al comma 1 dell'articolo 52. Le autocertificazioni sono rese esclusivamente su apposito modulo approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.»

2. In attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), tenuto conto del nuovo sistema di scadenze di pagamento della tassa automobilistica regionale, stabilito, con decorrenza dall'anno 2004, dall'articolo 40 della l.r. 10/2003 non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i ritardati pagamenti della tassa automobilistica dovuta dal 1° gennaio 2004 e fino al 30 giugno 2007.

3. Mediante apposita comunicazione, l'Amministrazione regionale comunica al contribuente la proposta di adempiere alle scadenze di pagamento decorrenti dal 1° gennaio 2008, coerentemente con quelle stabilite dalla normativa vigente.

4. Dal 1° gennaio 2008 non sono ammessi pagamenti della tassa automobilistica al di fuori del sistema di riscossione in tempo reale.

5. I pagamenti effettuati tramite il sistema di calcolo automatico della tassa automobilistica per il quale sia sufficiente indicare il numero di targa ovvero il codice univoco identificativo della transazione di pagamento, sono considerati regolari qualora il contribuente si sia uniformato alle indicazioni rese disponibili dal sistema medesimo.

6. Non si fa luogo al rimborso di somme versate, entro la data

di entrata in vigore della presente legge, a titolo di regolarizzazione di violazioni ritardato pagamento della tassa automobilistica.

7. Nelle attività di verifica di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, l'Amministrazione regionale si avvale delle risultanze dei Registri di Immatricolazione, del Pubblico Registro Automobilistico nonché dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 (Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali).

8. Ai fini di quanto previsto al comma 4, con decreto del Dirigente della competente struttura tributaria regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinati i requisiti degli intermediari della riscossione che provvedono al calcolo della tassa automobilistica mediante connessione diretta con l'archivio regionale della medesima tassa.

9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono emanate in armonia con i principi stabiliti dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla l. 212/2000.

10. Alla legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per

la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 9 è inserito il seguente:

«1 bis. Agli oneri relativi alle prestazioni e ai controlli inerenti le funzioni di cui al comma 1, da eseguire da parte degli enti competenti, partecipano i soggetti richiedenti secondo le modalità e nelle misure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.»;

b) al comma 4 dell'articolo 24 le parole «al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2».

11. Al fine di recuperare le risorse anticipate dalla Regione Lombardia per la realizzazione degli interventi relativi all'accessibilità viaria al nuovo polo esterno della Fiera di Milano come previste dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2003, n. 5 (Modifiche e integrazioni a leggi regionali sui trasporti), è autorizzata la maggiore entrata in capitale di € 13.715.000,00.

12. In relazione a quanto previsto dall'articolo 28 septies, comma 4, della l.r. 34/1978, sono rideterminate, per gli anni 2007/2009, le quote annuali di rimborso delle seguenti iniziative FRISL per l'importo a fianco di ciascuna indicato:

INIZIATIVA	2007	2008	2009
Anziani	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00
Beni culturali	-26.638,00	4.854,00	40.904,00
Accoglienza	48.117,00	-4.811,00	-4.811,00
Montagna	-12,00	-12,00	-12,00
Trattamento rifiuti	77.887,00	78.154,00	78.154,00
Riqualificazione urbane	-9.017,00	-2.255,00	-2.255,00
Viabilità minore	-97.609,00	122.624,00	141.126,00
Tutela acque	0,00	38.796,00	38.796,00
Edilizia scolastica scuole materne	-30.777,00	355.745,00	530.432,00
Governo elettronico	-27.895,00	-13.806,00	-13.806,00
Strutture alternative alla residenzialità per anziani e portatori di handicap	-10.709,00	-5.354,00	-5.354,00
Impiantistica sportiva	0,00	65.851,00	70.952,00
Eliminazione barriere architettoniche	-407,00	111.870,00	134.487,00
Ospedali	0,00	232.743,00	232.743,00
TOTALE	-78.607,00	982.852,00	1.239.809,00

13. È autorizzato, per l'anno 2007, l'incremento di entrata e di spesa di € 60.000.000,00 per le anticipazioni finanziarie all'Organismo Pagatore Regionale di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e alla legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura).

14. In relazione alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2006 (Determinazione delle quote previste dall'articolo 2, comma 4, del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2004) e del decreto del Ministro dell'economia e della finanze del 9 novembre 2006 (Individuazione delle somme da erogare in favore delle regioni a statuto ordinario, per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai sensi dell'articolo 1, comma 322, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 «legge finanziaria 2006») nonché in relazione alle somme di cui all'articolo 1 della legge regionale del 18 dicembre 2001, n. 27 (Legge finanziaria 2002) per il 2004 allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.

15. In conformità all'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 15 marzo 2007 sulla proposta del Ministro della Salute di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2007, il comma 21 dell'articolo 1 della l.r. 32/2006 è sostituito dal seguente:

«21. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzata per il finanziamento del servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 di € 15.085.122.545,00 di cui:

a) € 14.809.300.000,00 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;

b) € 191.700.000,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258;

c) € 84.122.545,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario, di cui al comma 18, stanziati all'UPB 200.».

16. Ai fini del miglioramento del servizio svolto dal Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica «Leonardo da Vinci» di Milano la Regione contribuisce per l'anno 2007 per € 500.000,00.

17. Per sostenere la candidatura di Regione Lombardia a EXPO 2015 è autorizzata la spesa di € 300.000,00 per l'anno 2007 e di € 330.000,00 per l'anno 2008.

18. Per le spese di cui al comma 17, relativamente al 2008 è

autorizzata l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della l.r. 34/1978.

19. In relazione ai rientri previsti per l'anno 2007 a valere sui finanziamenti del Fondo di rotazione regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane), è autorizzato, per l'anno 2007, lo stanziamento aggiuntivo in entrata ed in spesa di € 2.942.765,48 da destinare ad interventi finanziari a favore delle imprese artigiane.

20. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 3 e 4 dell'articolo 27 sono sostituiti dai seguenti:

«3. I termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. La proroga può essere disposta, entro gli stessi termini e su richiesta del beneficiario, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, per un periodo non superiore complessivamente a centottanta giorni. L'eventuale ulteriore proroga è adottata previo conforme parere del Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 1 della legge regionale del 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007). La pronuncia di decadenza è comunicata al beneficiario e, fatta salva ogni altra responsabilità, comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate corrispondenti agli interventi o alle parti di interventi non ancora realizzati.

4. Gli atti relativi alla proroga, alla pronuncia di decadenza, al recupero delle somme e al conseguente accertamento delle economie di spesa sono adottati dal dirigente competente della direzione incaricata ovvero, in caso di attribuzione della funzione o di esternalizzazione dell'attività a enti, aziende, società regionali ovvero ad autonomie funzionali, dal funzionario competente secondo i rispettivi ordinamenti. Alle somme restituite è applicato il tasso di interesse legale, calcolato sugli importi non utilizzati a partire dalla data dell'erogazione e secondo le modalità di carattere generale stabilite con provvedimento della Giunta regionale.»;

b) i commi 5 e 6 dell'articolo 27 sono abrogati fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 21, secondo periodo della legge regionale «Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007/2009 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

c) al comma 8 dell'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono abrogate le disposizioni in contrasto con i commi 3 e 4.».

21. Le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 27 della l.r. 34/1978, come sostituiti dal comma 20, si applicano per gli interventi finanziati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo art. 27 della l.r. 34/1978 continuano ad applicarsi agli interventi già finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Per favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili nei percorsi educativi, per l'anno scolastico 2006/2007, a fronte degli oneri sostenuti e documentati per gli insegnanti di sostegno, è erogato alle scuole paritarie primarie e secondarie, a titolo di rimborso spese un contributo aggiuntivo fino a un massimo di € 4.000,00 per alunno diversamente abile. Le modalità di assegnazione saranno definite con successivo provvedimento dirigenziale.

23. Per gli oneri di cui al comma 22 è autorizzata la spesa complessiva per l'anno 2007 di € 1.800.000,00.

24. Per la realizzazione della Tangenzialina Nord-Est di Varese - collegamento SS 342 - 233 - 344 è autorizzata la spesa di € 500.000,00 nel 2007.

25. È autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di € 2.000.000,00 per l'aumento di capitale della società Infrastrutture Lombarde SPA, costituita ai sensi dell'articolo 23, comma 3-bis, della legge

regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) e dell'articolo 15-bis della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), al fine di accelerare i lavori di realizzazione delle tre grandi opere strategiche per la viabilità stradale in Lombardia: Pedemontana, BREBEMI e TEM.

26. Al fine di contribuire alla costituzione del fondo speciale necessario per il «Patto sulla Sicurezza delle città metropolitane» tra Ministero dell'Interno e Comune di Milano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2007»), è autorizzata la spesa di € 800.000,00 per l'anno 2007.

27. Alla legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 18-bis dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«18-bis. Le risorse, entro i limiti di impegno delle annualità assegnate alla Regione con le leggi richiamate dall'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59), non destinate alle erogazioni semestrali relative ai mutui in essere, sono utilizzate secondo gli indirizzi programmatici stabiliti dalla Regione, in particolare per nuove costruzioni, recupero delle costruzioni esistenti e del loro contesto urbano, destinate alla locazione e alla vendita; per sostenere gli oneri delle categorie deboli che ricorrono al mercato privato della locazione (Fondo Sostegno Affitto); per ridurre gli oneri per l'acquisto della prima casa e per ogni altro intervento previsto dal Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica triennale, approvato dal Consiglio regionale e dai suoi aggiornamenti annuali, approvati dalla Giunta regionale, di cui al comma 52, articolo 3 della l.r. 1/2000.».

28. È autorizzato per l'anno 2007 l'incremento degli interessi attivi di cassa per € 29.800.000,00.

29. È autorizzato per l'anno 2007 l'incremento di entrata e di spesa di € 7.500.000,00 in favore del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e alla legge regionale 4 agosto 2003, n. 13 (Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate).

30. Le maggiori risorse di parte corrente resesi disponibili per l'anno 2007 dal presente articolo sono pari a € 88.744.824,27 di competenza e di cassa; i maggiori oneri di parte corrente derivanti dal presente articolo per il 2008 sono pari a € 330.000,00 di sola competenza.

31. Le maggiori risorse in conto capitale resesi disponibili dal presente articolo sono rispettivamente: per l'anno 2007 di € 9.836.393,00 di competenza e di cassa; per l'anno 2008 di € 982.852,00 di sola competenza e per l'anno 2009 di € 1.239.809,00 di sola competenza.

32. Alle UPB di cui alla tabella 6 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa ivi indicate, in conseguenza di modifiche nell'attribuzione dei capitoli alle UPB medesime.

33. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007/2009 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.

Art. 8

(Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/1978, rifinanziamento di leggi regionali, riduzione di autorizzazioni di spesa e rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003)

1. Sono autorizzate per il triennio 2007/2009 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 1.

2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/1978 sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2007/2009 come da allegata tabella 2.

3. I maggiori oneri di parte corrente, derivanti dal comma 2, sono € 92.126.108,64 di competenza e di cassa, per l'anno 2007, € 18.148.788,12 di competenza, per l'anno 2008, e € 18.203.707,25 di competenza, per l'anno 2009.

4. Le maggiori spese in conto capitale per il triennio 2007/2009 derivanti dal comma 2, sono di € 30.410.000,00 di competenza e di cassa per l'anno 2007.

5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2007/2009 come da allegata tabella 3.

6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2007/2009, derivanti dal comma 5, sono di € 21.491.341,00 di competenza e di cassa per l'anno 2007, € 740.000,00 di competenza per l'anno 2008, e € 720.000,00 di competenza, per l'anno 2009.

7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2007/2009, derivanti dal comma 5, sono di € 68.418.596,39 di competenza e di cassa per l'anno 2007, € 222.026.238,85 di competenza, per l'anno 2008, ed € 63.675.000,76 di competenza, per l'anno 2009.

8. È autorizzata la riduzione dei mutui di competenza e di cassa per l'anno 2007 per € 73.754.976,99; è autorizzata l'assunzione dei mutui per € 105.543.516,52 di competenza, per l'anno 2008, e la riduzione degli stessi di € 25.621.020,27 di competenza, per l'anno 2009, a seguito delle riduzioni e degli incrementi di oneri in conto capitale conseguenti alle variazioni previste dalla presente legge.

9. La contrazione dei mutui di cui al comma 8 sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio degli esercizi finanziari 2008 e 2009 in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della l.r. 34/1978.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 7 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.

11. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri, è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi degli articoli 23 e 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione di cui alla allegata tabella 3.

12. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nell'allegata tabella 3.

13. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della l.r. 32/2006 la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati, sarà limitata per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle maggiori entrate in capitale come previsto nell'allegata tabella B e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.

Art. 9 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 31 luglio 2007

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/424 del 25 luglio 2007)

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico
- I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

TABELLA "A"

DIFFERENZE TRA RESIDUI EFFETTIVI E RESIDUI PRESUNTI
(Art. 2)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007

QUADRO RIASSUNTIVO RESIDUI EFFETTIVI E RESIDUI PRESUNTI

ENTRATE

TOTALI RESIDUI EFFETTIVI	45.976.585.066,53
TOTALI RESIDUI PRESUNTI	49.667.823.926,68
DIFFERENZA:	- 3.691.238.860,15

SPESE

TOTALI RESIDUI EFFETTIVI	38.773.888.249,54
TOTALI RESIDUI PRESUNTI	47.567.019.527,68
DIFFERENZA:	- 8.793.131.278,14

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007
DIFFERENZA TRA RESIDUI EFFETTIVI E RESIDUI PRESUNTI
STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

UPB	CAPITOLO	DIFFERENZA	UPB	CAPITOLO	DIFFERENZA	UPB	CAPITOLO	DIFFERENZA
1.1.2		- 59.609.153,29	4.2.19		- 49.738,14	871		- 2.881.411,99
1.1.3		+14.129,53	4.2.20		- 3.534.561,90	1309		- 3.687.902,07
1.1.136		- 1.697.834.144,06	4.3.193		- 9.864.838,42	3816		- 43.057.772,50
1.1.137		+108.457.955,74	4.3.194		- 103.144.763,34	4295		- 42.494,93
1.2.4		- 34.217.426,37	4.3.195		- 5.718.650,59	5485		+25.500.000,00
1.2.150		- 30.951.704,22	4.3.196		- 18.698.013,18	5691		- 2.500.000,00
2.1.180		- 41.269.850,09	4.3.197		+89.233,32	6083		- 1.781,60
2.1.181		- 404.303,99	4.3.198		- 1.028.869,52	TOTALE:		- 3.691.238.860,15
2.1.182		- 109.295.871,77	4.3.199		+348.091,95			
2.1.183		- 86.760.771,67	4.4.200		- 6.103.777,30			
2.1.186		- 15.811.030,19	4.4.201		- 270.535,00			
2.2.187		- 1.001.177,25	4.5.202		- 160.000,00			
2.2.188		- 52.371,39	4.5.203		- 255.252,53			
2.3.189		- 3.614.500,70	4.5.205		+1.383.537,68			
2.3.190		- 18.970,72	5.1.21		- 880.344.798,32			
3.1.7		- 4.302.552,59	6.1.141		- 693.822.001,90			
3.1.8		+442.919,02		277	- 10.000,00			
3.3.9		- 2.404.143,09		278	- 1.785.381,98			
3.4.10		+12.726.765,87		280	- 837.534,14			
3.4.12		+2.348.320,60		282	- 14.179.687,10			
4.1.17		- 6.934.319,67		283	- 142.139,91			
4.2.18		+428.277,34		284	- 650.195.895,68			

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007
DIFFERENZA TRA RESIDUI EFFETTIVI E RESIDUI PRESUNTI
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

UPB	CAPITOLO	DIFFERENZA	UPB	CAPITOLO	DIFFERENZA	UPB	CAPITOLO	DIFFERENZA
1.1.2.2.1		- 21.276,37	2.2.3.2.79		+351.705,75	3.3.2.3.381		- 665.207,52
1.1.3.2.90		- 25.785,72	2.2.3.3.81		+1.525.518,80	3.4.1.2.362		- 0,43
1.1.3.3.322		- 295.196,73	2.2.4.2.402		- 24.037.314,00	3.4.1.3.361		- 61.354.180,23
1.2.1.2.232		- 3.392.909.488,69	2.3.1.2.55		- 380.225,05	3.4.2.2.31		- 53.326,63
1.2.2.2.415		+6.343,51	2.3.1.3.56		- 258.335,82	3.4.3.3.364		+100.000,00
1.2.2.3.8		+599.998,00	2.3.2.2.59		- 224.126,49	3.6.1.2.376		- 23.322.111,84
1.3.2.2.315		- 4.010.745,33	2.3.3.2.54		- 8.775,00	3.6.1.3.377		- 1.134.770,78
1.3.2.3.355		- 18.209.076,64	2.4.1.2.66		- 144.488,93	3.6.2.2.403		- 2.728.676,17
1.3.3.2.4		- 391.489,30	2.4.2.2.346		- 26.479,07	3.6.2.3.404		- 4.880.369,84
1.3.3.3.327		- 363.000,00	2.4.2.3.67		- 3.192.735,60	3.7.1.2.34		- 768.719,53
1.3.4.2.227		- 1.940,19	2.5.1.2.82		- 1.680.156,09	3.7.1.3.35		- 22.035.909,94
1.3.5.3.314		- 6.581.306,55	2.5.2.3.85		- 47.506.726,86	3.7.2.2.29		- 27.226.163,30
1.3.6.3.6		- 19.001.556,48	3.1.1.2.405		- 1.589.829,94	3.7.2.3.30		- 35.150.180,49
1.3.7.2.354		- 541.776,99	3.1.1.3.370		+399.800,12	3.7.3.2.38		- 397.632,66
2.1.1.2.406		- 60.485,87	3.1.2.2.371		+60.000,00	3.7.3.3.39		- 5.748.869,33
2.1.1.3.278		- 4.337.082,81	3.1.2.3.372		- 9.433.088,00	3.7.4.2.358		- 266.841,67
2.1.2.2.77		- 3.314.851,96	3.2.1.2.373		- 945.212,55	3.7.4.3.357		- 717.306,78
2.1.2.3.78		- 10.706.684,66	3.2.1.3.374		+626.658,67	3.8.1.2.332		- 50.787,07
2.1.3.2.73		+13.381.870,96	3.2.2.3.51		- 34.810.279,50	3.8.1.3.333		- 26.532.244,67
2.1.4.2.70		- 16.543.579,60	3.3.1.2.378		- 93.082,61	3.8.2.3.367		- 285.351,91
2.2.1.2.401		+4.804.103,20	3.3.1.3.379		- 112.429.071,60	3.8.3.2.368		- 35.190,14
2.2.2.2.13		- 2.686.193,43	3.3.2.2.380		+3.181,82	4.1.1.2.386		- 52.482,94

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007
DIFFERENZA TRA RESIDUI EFFETTIVI E RESIDUI PRESUNTI
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

UPB	CAPITOLO	DIFFERENZA	UPB	CAPITOLO	DIFFERENZA	UPB	CAPITOLO	DIFFERENZA
4.1.1.3.387		- 19.287.730,71	5.2.3.3.99		- 90.000,00	6.3.2.3.138		- 34.367.617,48
4.1.2.2.165		- 3.328.000,00	5.2.4.2.94		- 33.892.557,86	6.3.3.2.142		- 735.799,79
4.1.3.2.294		- 312.074,01	5.2.4.3.96		- 453.518,61	6.3.3.3.141		- 3.734.940,98
4.1.3.3.119		- 385.473,79	5.2.5.2.93		- 915.743,91	6.4.1.2.299		- 467.213,26
4.2.2.2.388		- 153.000,00	5.3.1.2.392		- 292.205,91	6.4.1.3.158		- 2.284.232,39
4.2.2.3.352		+1.041.736,78	5.3.2.3.393		- 80.326.337,54	6.4.2.2.144		- 4.020.827,91
4.3.1.2.11		- 1.857.717,23	5.3.3.2.394		- 19.703.852,74	6.4.2.3.145		- 34.084.269,05
4.3.1.3.12		- 10.406.249,85	5.3.3.3.395		- 30.099.660,56	6.4.3.2.161		- 7.024.258,33
5.1.0.2.256		- 1.852.257.227,41	6.1.1.3.133		- 40.801,40	6.4.3.3.162		- 5.485.777,00
5.1.1.2.321		- 20.368.967,11	6.1.8.2.125		- 353.629,05	6.4.4.2.163		+85.007,37
5.1.2.2.257		- 8.101.145,04	6.1.8.3.126		- 54.116.950,01	6.4.4.3.164		- 102.970,68
5.1.2.3.414		- 340.000,00	6.1.10.2.410		- 10.492,19	6.4.5.2.154		- 19.458,56
5.1.3.2.262		- 11.725.480,27	6.1.10.3.411		- 53.006.457,45	6.4.5.3.155		- 7.651.480,68
5.1.3.3.277		- 528.775,56	6.1.98.3.350		- 116.213.387,95	6.4.6.2.146		- 443.667,61
5.1.4.2.307		- 70.922.876,54	6.1.99.3.353		- 86.647.321,39	6.4.6.3.149		- 54.991.380,61
5.1.4.3.261		- 373.244.973,62	6.2.1.2.120		+84.311.909,72	6.5.1.2.396		- 300.323,17
5.1.5.2.258		- 19.207.257,80	6.2.1.3.121		- 101.053.341,06	6.5.2.2.109		- 807.065,79
5.1.6.2.244		- 1.297.592,90	6.2.2.2.123		- 13.866.720,46	6.5.2.3.110		- 259.388.501,00
5.2.1.2.87		- 302.008.247,65	6.2.2.3.122		- 31.236.342,71	6.5.3.2.107		- 84.516,75
5.2.1.3.89		- 23.749.166,92	6.3.1.2.147		- 532.326,74	6.5.3.3.398		- 542.000,55
5.2.2.2.91		- 191.847,66	6.3.1.3.151		- 7.479.191,67	6.5.4.2.104		- 188.276,92
5.2.3.2.97		- 11.076.520,78	6.3.2.2.137		- 5.432.329,94	6.5.4.3.291		- 229.375,29

ESERCIZIO FINANZIARIO 2007
DIFFERENZA TRA RESIDUI EFFETTIVI E RESIDUI PRESUNTI
STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

UPB	CAPITOLO	DIFFERENZA	UPB	CAPITOLO	DIFFERENZA	UPB	CAPITOLO	DIFFERENZA
6.5.5.2.342		- 75.664,29	7.4.0.2.200		- 8.877.969,95			
6.5.5.3.343		- 7.694.155,48	7.4.0.2.237		- 158.973.309,76			
6.5.6.2.293		- 1.129.756,65	7.4.0.2.249		- 1.946.977,87			
6.5.6.3.114		- 35.713.777,61	7.4.0.3.266		- 20.503.364,32			
7.1.0.1.169		- 7.000.000,00	8.0.0.0.276		- 911.433.098,02			
7.1.0.1.170		- 351.973,38		673	- 1.375.000,00			
7.1.0.1.172		+89.033,35		675	- 895.857,84			
7.2.0.1.174		- 13.496.504,49		677	- 17.983.807,29			
7.2.0.1.181		- 7.304.430,22		679	- 142.145.386,67			
7.2.0.1.182		- 504.828,19		872	- 2.604.075,50			
7.2.0.1.184		- 425.017,62		1448	- 3.825.763,49			
7.2.0.1.191		- 214.626,48		3817	- 768.222.066,78			
7.2.0.1.193		- 6.075.826,04		4296	- 42.494,93			
7.2.0.2.179		- 205.046,86		5486	+25.500.000,00			
7.2.0.2.186		- 475.241,49		5692	- 2.375.000,00			
7.2.0.2.187		- 330.923,67		5729	+2.521.979,48			
7.2.0.2.230		- 368.845,84		6084	+14.375,00			
7.2.0.2.231		- 567.727,40		TOTALE:	- 8.793.131.278,14			
7.2.0.2.264		- 50.500,00						
7.3.0.1.196		- 47.500,00						
7.4.0.1.241		- 493.217,78						
7.4.0.2.72		- 2.622.646,68						

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico
- I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

TABELLA 1

**RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA
(Art. 8, comma 1)**

TABELLA 1 - RIDUZIONI DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

upb/capitoli	Natura della spesa	Descrizione capitolo/upb Riferimenti normativi	Autorizzazione della spesa			RIDUZIONI DI SPESA			
						Previsione 2007		Previsione 2008	Previsione 2009
			2007	2008	2009	competenza	cassa		
1.3.6.3.6	Capitale	Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi	L.R. 17/2006		L.R. 22/2005	-58.663.435,71	-58.663.435,71	0,00	-10.000.000,00
2.1.2.3.78	Capitale	Diritto dovere di istruzione e formazione	L.R. 22/2005 L.R. 17/2006 L.R. 16/2005			-4.453.000,00	-4.453.000,00	0,00	0,00
2.3.1.3.56	Capitale	Valorizzazione del patrimonio culturale	D.G.R. 820/2005 D.G.R. 3516/2006			-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
2.4.2.3.67	Capitale	Sviluppo dell'impiantistica sportiva	L.R. 22/2005 L.R. 17/2006 D.G.R. 4549/2007	L.R. 22/2005 L.R. 17/2006	L.R. 22/2005 L.R. 17/2006	-7.900.000,00	-7.900.000,00	-7.800.000,00	-6.900.000,00
3.4.1.3.361	Capitale	Sistemi turistici	L.R. 17/2006		D.G.R. 4549/2007	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
3.6.2.3.404	Capitale	Interventi a favore del sistema dei servizi		D.G.R. 4549/2007		0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
3.8.1.3.333	Capitale	Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive	D.G.R. 4954/2007 D.G.R. 4549/2007			-1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00
4.1.3.3.119	Capitale	Prevenzione del rischio antropico	L.R. 22/2005			-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
4.2.2.2.388	Corrente	Sicurezza urbana	L.R. 22/2005			-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
4.2.2.3.352	Capitale	Sicurezza urbana	L.R. 22/2005			-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
4.3.1.2.11	Corrente	Coordinamento per la gestione delle emergenze locali e regionali	L.R. 22/2005			-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
4.3.1.3.12	Capitale	Coordinamento per la gestione delle emergenze locali e regionali	L.R. 22/2005			-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
5.2.4.2.94	Corrente	Politiche di inclusione e integrazione sociale	L.R. 22/2005	L.R. 22/2005	L.R. 22/2005	-50.000,00	-50.000,00	-700.000,00	-700.000,00
6.1.9.3.134	Capitale	Sistema dell'intermodalità	L.R. 16/2005			-14.490.000,00	-14.490.000,00	0,00	0,00
6.1.98.3.350	Capitale	Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale	L.R. 16/2005 D.G.R. 19059/2004 L.R. 17/2006			-5.414.568,99	-5.414.568,99	0,00	0,00
6.1.99.3.353	Capitale	Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale	L.R. 17/2006	L.R. 17/2006		-10.870.518,55	-10.870.518,55	-5.460.000,00	0,00
6.2.1.3.121	Capitale	Servizio Ferroviario Regionale	L.R. 22/2005			-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
6.2.2.2.123	Corrente	Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale	L.R. 22/2005			-520.000,00	-520.000,00	0,00	0,00
6.3.2.3.138	Capitale	Fonti energetiche	L.R. 17/2006			-8.302.999,46	-8.302.999,46	0,00	0,00
6.4.6.2.146	Corrente	Risorse idriche	L.R. 22/2005			-25.800,00	-25.800,00	0,00	0,00
6.4.6.3.149	Capitale	Risorse idriche	L.R. 17/2006 D.D.U.O. 6082/2007 L.R. 22/2005			-22.227.829,83	-22.227.829,83	0,00	0,00
7.2.0.2.186	Corrente	Consulenze	L.R. 31/2006			-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
7.4.0.2.237	Corrente	Programmi operativi relativi al F.S.E.	L.R. 32/2006			-11.676.727,00	-11.676.727,00	0,00	0,00
7.4.0.3.211	Capitale	Fondo per il finanziamento di spese d'investimento		L.R. 31/2006	L.R. 31/2006	0,00	0,00	-94.212.000,00	-62.862.000,00
7.4.0.3.254	Capitale	Fondo per progetti infrastrutturali			L.R. 31/2006	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00

upb/capitoli	Natura della spesa	Descrizione capitolo/upb Riferimenti normativi	Autorizzazione della spesa			RIDUZIONI DI SPESA			
			2007	2008	2009	Previsione 2007		Previsione 2008	Previsione 2009
						competenza	cassa		
7.4.0.3.266	Capitale	Iniziative FRISL	L.R. 22/2005 L.R. 17/2006 L.R. 16/2003 L.R. 16/2005	L.R. 22/2005	L.R. 22/2005	-22.023.160,74	-22.023.160,74	-338.729,17	-310.000,00
					totale	-172.338.040,28	-172.338.040,28	-109.510.729,17	-81.772.000,00
					di cui capitale	-159.375.513,28	-159.375.513,28	-108.810.729,17	-81.072.000,00
					di cui corrente	-12.962.527,00	-12.962.527,00	-700.000,00	-700.000,00

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico
- I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

TABELLA 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO E DETERMinate EX ART. 22 DELLA L.R. 34/78
(Art. 8, comma 2)

TABELLA 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E DETERMINATE EX ART.22 DELLA L.R. 34/1978

upb/capitoli	Natura della spesa	Descrizione	Previsione 2007		Previsione 2008	Previsione 2009
			competenza	cassa		
1.2.1.2.232	CORRENTE	Federalismo Fiscale	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
1.3.2.2.315	CORRENTE	Governance interistituzionale e partenariato	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.3.3.2.4	CORRENTE	Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00
1.3.7.2.354	CORRENTE	Sviluppo del sistema integrato di analisi e conoscenze per il governo regionale	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.1.1.2.406	CORRENTE	Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità	6.101.853,00	6.101.853,00	0,00	0,00
2.1.2.3.78	CAPITALE	Diritto dovere di istruzione e formazione	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.73	CORRENTE	Formazione superiore, Alta formazione e Università	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
2.3.1.2.55	CORRENTE	Valorizzazione del patrimonio culturale	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.3.2.2.59	CORRENTE	Qualificazione e sostegno dei servizi culturali	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.3.3.2.54	CORRENTE	Qualificazione e sostegno delle attività culturali	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
2.5.1.2.82	CORRENTE	La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.6.1.2.376	CORRENTE	Interventi per la competitività del comparto artigiano	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00

upb/capitoli	Natura della spesa	Descrizione	Previsione 2007		Previsione 2008	Previsione 2009
			competenza	cassa		
4.1.1.2.386	CORRENTE	Prevenzione del rischio naturale	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
4.1.3.2.294	CORRENTE	Prevenzione del rischio antropico	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
4.3.1.2.11	CORRENTE	Coordinamento per la gestione delle emergenze locali e regionali	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.2.1.2.87	CORRENTE	Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	548.807,50	548.807,50	0,00	0,00
5.2.3.2.97	CORRENTE	Tutela delle fragilità: anziani e disabili	-548.807,50	-548.807,50	0,00	0,00
6.1.10.3.411	CAPITALE	Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto regionali	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.120	CORRENTE	Servizio Ferroviario Regionale	4.440.000,00	4.440.000,00	0,00	0,00
6.2.2.2.123	CORRENTE	Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale	10.536.858,50	10.536.858,50	5.000.000,00	0,00
6.3.1.2.147	CORRENTE	Reti e servizi di pubblica utilità	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
6.3.3.2.142	CORRENTE	Rifiuti	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.4.1.3.158	CAPITALE	Aree protette e tutela dell'ambiente naturale	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.4.2.2.144	CORRENTE	Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
6.5.2.2.109	CORRENTE	Pianificazione territoriale e difesa suolo	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00

upb/capitoli	Natura della spesa	Descrizione	Previsione 2007		Previsione 2008	Previsione 2009
			competenza	cassa		
7.1.0.1.169	CORRENTE	Funzionamento Consiglio Regionale	1.278.000,00	1.278.000,00	0,00	0,00
7.1.0.1.170	CORRENTE	Funzionamento della Giunta Regionale	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
7.1.0.1.172	CORRENTE	Consultazioni popolari	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
7.2.0.1.174	CORRENTE	Risorse umane	-1.725.000,00	-1.725.000,00	0,00	0,00
7.2.0.1.181	CORRENTE	Amministrazione beni mobili e immobili regionali	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
7.2.0.1.184	CORRENTE	Spese postali, telefoniche e altre spese generali	-10.000,00	-10.000,00	1.370.000,00	950.000,00
7.2.0.1.193	CORRENTE	Spese per la gestione finanziaria della Regione	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
7.2.0.2.186	CORRENTE	Consulenze	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00
7.2.0.2.187	CORRENTE	Azioni di comunicazione interna ed esterna	1.335.000,00	1.335.000,00	2.410.000,00	285.000,00
7.2.0.2.231	CORRENTE	Spese diverse per enti	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
7.2.0.2.264	CORRENTE	Studi e ricerche in materie di interesse regionale	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
7.4.0.1.272	CORRENTE	Fondo di riserva spese obbligatorie	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
7.4.0.2.200	CORRENTE	Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari	604.000,00	604.000,00	0,00	0,00

upb/capitoli	Natura della spesa	Descrizione	Previsione 2007		Previsione 2008	Previsione 2009
			competenza	cassa		
7.4.0.2.210	CORRENTE	Fondo per altre spese correnti	45.000.000,00	45.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00
7.4.0.2.247	CORRENTE	Fondo di riserva per spese impreviste	3.761.397,14	3.761.397,14	1.218.778,12	4.968.707,25
7.4.0.3.211	CAPITALE	Fondo per il finanziamento di spese d'investimento	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
		totale:	122.536.108,64	122.536.108,64	18.148.778,12	18.203.707,25
		CAPITALE	30.410.000,00	30.410.000,00	0,00	0,00
		CORRENTE	92.126.108,64	92.126.108,64	18.148.778,12	18.203.707,25

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico
- I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

TABELLA 3

RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI
(Art. 8, commi 5, 11 e 12)

TABELLA 3 - RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			
			Previsione 2007		Autorizzazioni pluriennali	
			competenza	cassa	Previsione 2008	Previsione 2009
1.1.3.2.90	CORRENTE	Cooperazione internazionale allo sviluppo	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.3.2.2.315	CORRENTE	Governance interistituzionale e partenariato	200.000,00	200.000,00	40.000,00	20.000,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78</i>	<i>200.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
1.3.3.3.327	CAPITALE	Sviluppo dell'organizzazione in una prospettiva di governo	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.3.5.3.314	CAPITALE	Sviluppo della Società dell'Informazione per una Lombardia Digitale	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
1.3.6.3.6	CAPITALE	Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi	0,00	0,00	78.663.435,71	0,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.100.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.563.435,71</i>	<i>0,00</i>
2.1.2.3.78	CAPITALE	Diritto dovere di istruzione e formazione	5.114.570,80	5.114.570,80	12.453.000,00	0,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>114.570,80</i>	<i>114.570,80</i>	<i>12.453.000,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.1.3.408	CAPITALE	Promozione e sviluppo del mercato del lavoro	2.300.000,00	2.300.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>2.300.000,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>1.800.000,00</i>
2.2.3.3.81	CAPITALE	Sostegno della nuova imprenditorialità	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			
			Previsione 2007		Autorizzazioni pluriennali	
			competenza	cassa	Previsione 2008	Previsione 2009
2.3.1.3.56	CAPITALE	Valorizzazione del patrimonio culturale	4.000.000,00	4.000.000,00	1.200.000,00	2.700.000,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>2.700.000,00</i>
2.4.1.2.66	CORRENTE	Promozione delle attività e degli eventi sportivi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.346	CORRENTE	Sviluppo dell'impiantistica sportiva	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2.4.2.3.67	CAPITALE	Sviluppo dell'impiantistica sportiva	24.376,94	24.376,94	15.700.000,00	6.900.000,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.700.000,00</i>	<i>6.900.000,00</i>
2.5.1.2.82	CORRENTE	La prospettiva di genere e le politiche temporali nell'insieme delle azioni regionali	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
3.1.2.3.372	CAPITALE	Internazionalizzazione delle imprese	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
3.2.2.3.51	CAPITALE	Ricerca e trasferimento tecnologico	6.580.000,00	6.580.000,00	0,00	0,00
3.3.1.3.379	CAPITALE	Strumenti per la competitività del sistema industriale lombardo	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
3.4.1.3.361	CAPITALE	Sistemi turistici	3.780.000,00	3.780.000,00	8.300.000,00	0,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>3.780.000,00</i>	<i>3.780.000,00</i>	<i>8.300.000,00</i>	<i>0,00</i>
3.7.1.2.34	CORRENTE	Governance del sistema agroalimentare e forestale	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
3.8.1.3.333	CAPITALE	Sviluppo e ammodernamento delle reti distributive	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>0,00</i>

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			
			Previsione 2007		Autorizzazioni pluriennali	
			competenza	cassa	Previsione 2008	Previsione 2009
4.1.1.2.386	CORRENTE	Prevenzione del rischio naturale	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
4.2.2.3.352	CAPITALE	Sicurezza urbana	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
4.3.1.3.12	CAPITALE	Coordinamento per la gestione delle emergenze locali e regionali	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.2.1.3.89	CAPITALE	Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	0,00	0,00	650.000,00	2.000.000,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>650.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
5.2.2.2.91	CORRENTE	Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.3.416	CAPITALE	Promozione e sostegno alla famiglia e ai minori	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>
5.2.4.2.94	CORRENTE	Politiche di inclusione e integrazione sociale	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700.000,00</i>	<i>700.000,00</i>
5.3.2.3.393	CAPITALE	Realizzazione di nuovi alloggi e riqualificazione del patrimonio esistente	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
6.1.9.3.134	CAPITALE	Sistema dell'intermodalità	0,00	0,00	10.640.000,00	3.850.000,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.640.000,00</i>	<i>3.850.000,00</i>
6.1.10.2.410	CORRENTE	Altre azioni per il miglioramento delle infrastrutture di trasporto regionali	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			
			Previsione 2007		Autorizzazioni pluriennali	
			competenza	cassa	Previsione 2008	Previsione 2009
6.1.98.3.350	CAPITALE	Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale	0,00	0,00	5.414.568,99	0,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.414.568,99</i>	<i>0,00</i>
6.1.99.3.353	CAPITALE	Riqualificazione, potenziamento e sviluppo del sistema ferroviario, metropolitano e metrotranviario regionale	0,00	0,00	4.244.647,79	12.085.870,76
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.244.647,79</i>	<i>12.085.870,76</i>
6.2.1.3.121	CAPITALE	Servizio Ferroviario Regionale	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>0,00</i>
6.2.2.3.122	CAPITALE	Integrazione e potenziamento del Trasporto Pubblico Locale	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
6.3.1.3.151	CAPITALE	Reti e servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
6.3.2.3.138	CAPITALE	Fonti energetiche	4.388.912,00	4.388.912,00	8.302.999,46	0,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.302.999,46</i>	<i>0,00</i>
6.4.1.3.158	CAPITALE	Aree protette e tutela dell'ambiente naturale	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
6.4.2.3.145	CAPITALE	Risorse minerarie, geotermiche, cave e recupero ambientale	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
6.4.3.3.162	CAPITALE	Qualità dell'aria	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
6.4.6.2.146	CORRENTE	Risorse idriche	327.305,00	327.305,00	0,00	0,00

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			
			Previsione 2007		Autorizzazioni pluriennali	
			competenza	cassa	Previsione 2008	Previsione 2009
6.4.6.3.149	CAPITALE	Risorse idriche	100.000,00	100.000,00	22.227.829,83	0,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.227.829,83</i>	<i>0,00</i>
6.5.2.2.109	CORRENTE	Pianificazione territoriale e difesa suolo	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6.5.2.3.110	CAPITALE	Pianificazione territoriale e difesa suolo	2.735.066,10	2.735.066,10	0,00	0,00
6.5.5.3.343	CAPITALE	La riqualificazione e lo sviluppo urbano	2.030.022,19	2.030.022,19	91.027,90	5.339.130,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>8.972,10</i>	<i>8.972,10</i>	<i>91.027,90</i>	<i>5.339.130,00</i>
6.5.6.3.114	CAPITALE	Territorio montano e piccoli Comuni	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
7.2.0.2.179	CORRENTE	Funzionamento del sistema informativo regionale	1.262.500,00	1.262.500,00	0,00	0,00
7.4.0.2.237	CORRENTE	Programmi operativi relativi al F.S.E.	8.223.536,00	8.223.536,00	0,00	0,00
7.4.0.3.250	CAPITALE	Fondo speciale per spese d'investimento	0,00	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00
7.4.0.3.253	CAPITALE	Fondi regionali per investimenti previsti da programmi comunitari	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000.000,00</i>
7.4.0.3.254	CAPITALE	Fondo per progetti infrastrutturali	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
7.4.0.3.266	CAPITALE	Iniziative FRISL	8.648,36	8.648,36	20.638.729,17	0,00
		<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.638.729,17</i>	<i>0,00</i>

upb	Natura della spesa	Descrizione	AUTORIZZAZIONI DI SPESA			
			Previsione 2007		Autorizzazioni pluriennali	
			competenza	cassa	Previsione 2008	Previsione 2009
		totale:	89.909.937,39	89.909.937,39	222.766.238,85	64.395.000,76
		di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78			5.840.000,00	2.720.000,00
		di cui autorizzato ai sensi dell'art. 25 della l.r. 34/78			206.926.238,85	41.675.000,76
		di cui capitale	68.418.596,39	68.418.596,39	222.026.238,85	63.675.000,76
		di cui corrente	21.491.341,00	21.491.341,00	740.000,00	720.000,00

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico
- I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

TABELLA 4

RIDETERMINAZIONE SPESE IN ANNUALITA'
(Art. 6, comma 1)

TABELLA 4 - RIDETERMINAZIONE DELLE SPESE PER ANNUALITA'

upb	Descrizione	Previsione 2007		Previsione 2008	Previsione 2009	
		competenza	cassa			
6.2.0.4.197	Contributi in annualita per il trasporto in Lombardia	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
		totale:	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico
- I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

TABELLA 5

(Artt. 3, 4, 5, 7 e 8)

Tabella 5 - Parte I

Articolo 4 - Variazioni stato di previsione delle entrate

UPB	Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2007		2008	2009
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
5.1.21	Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento	-423.213.115,27	-423.213.115,27	0,00	0,00
	Totale	-423.213.115,27	-423.213.115,27	0,00	0,00
	Totale Titoli 4 e 5	-423.213.115,27	-423.213.115,27	0,00	0,00

Tabella 5 - Parte I

Articolo 7 - Variazioni stato di previsione delle entrate

UPB	Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2007		2008	2009
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
1.1.136	Imposta Regionale sulle Attività Produttive	-71.101.633,73	-71.101.633,73	0,00	0,00
1.1.137	Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
1.2.150	Compartecipazione all'I.V.A.	79.351.768,00	79.351.768,00	0,00	0,00
3.1.6	Interessi attivi	29.800.000,00	29.800.000,00	0,00	0,00
3.4.10	Introiti diversi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
4.2.18	Rimborso da Regioni, Province e Comuni per interventi in capitale	59.921.393,00	59.921.393,00	982.852,00	1.239.809,00
4.2.19	Rimborso da altri Enti del settore pubblico per interventi in capitale	13.715.000,00	13.715.000,00	0,00	0,00
4.5.205	Recuperi di contributi per fondi di rotazione	2.942.765,48	2.942.765,48	0,00	0,00
	Totale	172.129.292,75	172.129.292,75	982.852,00	1.239.809,00
	Totale Titoli 1,2 e 3	95.550.134,27	95.550.134,27	0,00	0,00
	Totale Titoli 4 e 5	76.579.158,48	76.579.158,48	982.852,00	1.239.809,00

Tabella 5 - Parte I

Articolo 8 - Variazioni stato di previsione delle entrate

UPB	Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2007		2008	2009
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
5.1.21	Mutui per disavanzi regionali ed altre forme d'indebitamento	-73.754.976,99	-73.754.976,99	105.543.516,52	-25.621.020,27
	Totale	-73.754.976,99	-73.754.976,99	105.543.516,52	-25.621.020,27
	Totale Titoli 4 e 5	-73.754.976,99	-73.754.976,99	105.543.516,52	-25.621.020,27

Tabella 5 - Parte II

Articolo 3 - Variazioni stato di previsione delle spese

UPB	Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2007		2008	2009
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
7.4.0.1.301	Fondo di riserva di cassa	0,00	1.340.206.213,36	0,00	0,00
	Totale	0,00	1.340.206.213,36	0,00	0,00
	di cui corrente	0,00	1.340.206.213,36	0,00	0,00

Tabella 5 - Parte II

Articolo 4 - Variazioni stato di previsione delle spese

UPB	Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2007		2008	2009
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
7.4.0.1.301	Fondo di riserva di cassa	0,00	-423.213.115,27	0,00	0,00
7.4.0.2.200	Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari	-11.910.098,37	-11.910.098,37	-18.518.778,12	-18.223.707,25
7.4.0.6.207	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	-4.041.667,10	-4.041.667,10	-6.689.141,16	-6.984.212,03
	Totale	-15.951.765,47	-439.164.880,74	-25.207.919,28	-25.207.919,28
	di cui corrente	-11.910.098,37	-435.123.213,64	-18.518.778,12	-18.223.707,25
	di cui capitale	-4.041.667,10	-4.041.667,10	-6.689.141,16	-6.984.212,03

Tabella 5 - Parte II

Articolo 5 - Variazioni stato di previsione delle spese

UPB	Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2007		2008	2009
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
7.4.0.4.308	Fondo per il finanziamento di spese in annualità	-804.399,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	-804.399,00	0,00	0,00	0,00
	di cui capitale	-804.399,00	0,00	0,00	0,00

Tabella 5 - Parte II

Articolo 7 - Variazioni stato di previsione delle spese

UPB	Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2007		2008	2009
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
1.1.2.2.1	Relazioni internazionali	300.000,00	300.000,00	330.000,00	0,00
2.1.1.2.406	Sviluppo di un sistema educativo di istruzione e formazione professionale di qualità	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2.2.4.2.402	Integrazione sociale e lavorativa e lotta alla disparità	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00
2.3.1.3.56	Valorizzazione del patrimonio culturale	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
3.6.1.3.377	Interventi per la competitività del comparto artigiano	2.942.765,48	2.942.765,48	0,00	0,00
3.7.1.3.35	Governance del sistema agroalimentare e forestale	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
4.2.2.3.352	Sicurezza urbana	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
5.1.0.2.256	Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza	-64.079.336,15	-64.079.336,15	0,00	0,00
5.2.1.2.87	Governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	17.162.101,15	17.162.101,15	0,00	0,00
6.1.98.3.350	Riqualificazione, potenziamento e sviluppo delle infrastrutture viarie nel territorio regionale	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
7.4.0.2.200	Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari	44.122.545,00	44.122.545,00	0,00	0,00
7.4.0.3.250	Fondo speciale per spese d'investimento	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

UPB	Descrizione	ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2007		2008	2009
		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
	Totale	73.548.075,48	73.548.075,48	330.000,00	0,00
	<i>di cui autorizzato ai sensi dell'art. 23 della l.r. 34/78</i>			<i>330.000,00</i>	<i>0,00</i>
	di cui corrente	6.805.310,00	6.805.310,00	330.000,00	0,00
	di cui capitale	66.742.765,48	66.742.765,48	0,00	0,00

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico
- I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

TABELLA 6

**VARIAZIONE DI CLASSIFICAZIONE DI CAPITOLI DI SPESA A SEGUITO DI CAMBIAMENTI
DELL'ATTRIBUZIONE ALLE UPB – MODIFICHE COLLEGAMENTI AGLI OBIETTIVI GESTIONALI
(Art. 7, comma 32)**

TABELLA 6

VARIAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DELLE UPB CONSEGUENTI AD UNA DIVERSA ATTRIBUZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA

upb	Natura della spesa	Descrizione	Previsione 2007		Previsione 2008	Previsione 2009	l.r. 34/78
			competenza	cassa			
4.1.3.2.294	CORRENTE	Prevenzione del rischio antropico	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.2.413	CORRENTE	Prevenzione del rischio antropico	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico
- I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

TABELLA 7

QUADRATURA
(Art. 8, comma 10)

Prospetto dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura: ANNO 2007

Competenza Corrente									
		Maggiori oneri/Minori entrate						Totale	
		Tabella 2	Tabella 3					coperture- oneri	
		92.126.108,64	21.491.341,00						113.617.449,64
Mezzi di copertura	Articolo 7	88.744.824,27	88.744.824,27					0,00	
	Tabella 1	12.962.527,00	3.381.284,37	9.581.242,63				0,00	
	Articolo 4	11.910.098,37		11.910.098,37				0,00	
	oneri- coperture		0,00	0,00					
Totale		113.617.449,64							Magg./min Oneri

Competenza capitale									
		Maggiori oneri/Minori entrate						Totale	
		Mutui	Tabella 3	Tabella 2	Tabella 4			coperture- oneri	
		73.754.976,99	68.418.596,39	30.410.000,00	670.000,00				173.253.573,38
Mezzi di copertura	Tabella 1	159.375.513,28	73.754.976,99	68.418.596,39	17.201.939,90			0,00	
	Articolo 7	9.836.393,00			9.836.393,00			0,00	
	Articolo 4	4.041.667,10			3.371.667,10	670.000,00		0,00	
	oneri- coperture		0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale		173.253.573,38							Magg./min Oneri

Cassa Corrente									
		Maggiori oneri/Minori entrate						Totale	
		Tabella 2	Tabella 3					coperture- oneri	
		92.126.108,64	21.491.341,00						113.617.449,64
Mezzi di copertura	Articolo 7	88.744.824,27	88.744.824,27					0,00	
	Tabella 1	12.962.527,00	3.381.284,37	9.581.242,63				0,00	
	Articolo 4	11.910.098,37		11.910.098,37				0,00	
	oneri- coperture		0,00	0,00					
Totale		113.617.449,64							Magg./min Oneri

Cassa Capitale									
		Maggiori oneri/Minori entrate						Totale	
		Mutui	Tabella 3	Tabella 2	Tabella 4			coperture- oneri	
		73.754.976,99	68.418.596,39	30.410.000,00	670.000,00				173.253.573,38
Mezzi di copertura	Tabella 1	159.375.513,28	73.754.976,99	68.418.596,39	17.201.939,90			0,00	
	Articolo 7	9.836.393,00			9.836.393,00			0,00	
	Articolo 4	4.041.667,10			3.371.667,10	670.000,00		0,00	
	oneri- coperture		0,00	0,00	0,00	0,00			
Totale		173.253.573,38							Magg./min Oneri

Prospetto dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura: ANNO 2008

Competenza Corrente									
		Maggiori oneri/Minori entrate						Totale	
		Tabella 2	Tabella 3	Articolo 7				coperture- oneri	
		18.148.778,12	740.000,00	330.000,00					19.218.778,12
Mezzi di copertura	Articolo 4	18.518.778,12	18.148.778,12	370.000,00				0,00	
	Tabella 1	700.000,00		370.000,00	330.000,00			0,00	
oneri- coperture			0,00	0,00	0,00				
Totale		19.218.778,12							

Magg./min Oneri

Competenza Capitale									
		Maggiori oneri/Minori entrate						Totale	
		Tabella 3					coperture- oneri		
		222.026.238,85						222.026.238,85	
Mezzi di copertura	Tabella 1	108.810.729,17	108.810.729,17				0,00		
	Mutui	105.543.516,52	105.543.516,52				0,00		
	Articolo 4	6.689.141,16	6.689.141,16				0,00		
	Articolo 7	982.852,00	982.852,00				0,00		
oneri- coperture			0,00						
Totale		222.026.238,85							

Magg./min Oneri

Prospetto dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura: ANNO 2009

Competenza Corrente									
		Maggiori oneri/Minori entrate						Totale	
		Tabella 2	Tabella 3				coperture- oneri		
		18.203.707,25	720.000,00					18.923.707,25	
Mezzi di copertura	Articolo 4	18.223.707,25	18.203.707,25	20.000,00				0,00	
	Tabella 1	700.000,00		700.000,00			0,00		
oneri- coperture			0,00	0,00					
Totale		18.923.707,25							

Magg./min Oneri

Competenza Capitale									
		Maggiori oneri/Minori entrate						Totale	
		Tabella 3	Mutui				coperture- oneri		
		63.675.000,76	25.621.020,27					89.296.021,03	
Mezzi di copertura	Tabella 1	81.072.000,00	63.675.000,76	17.396.999,24				0,00	
	Articolo 4	6.984.212,03		6.984.212,03			0,00		
	Articolo 7	1.239.809,00		1.239.809,00			0,00		
oneri- coperture			0,00	0,00					
Totale		89.296.021,03							

Magg./min Oneri

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2007 ed al bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico
- I° provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

TABELLA B

(Art. 8, comma 13)

TABELLA B**Rispetto dell'articolo 3, commi 16-20 della legge 24 dicembre 2003, n. 350**

	2007	2008	2009
1. Entrate correnti	20.740.691.012,94	20.863.391.953,67	21.340.519.604,67
2. Spese correnti *	20.624.048.164,96	20.781.977.352,17	21.256.749.900,95
3. Risparmio pubblico (1-2)	116.642.847,98	81.414.601,50	83.769.703,72
4. Entrate in capitale	72.440.748,12	45.209.480,26	45.466.437,26
5. Risorse disponibili per copertura investimenti (4+3)	189.083.596,10	126.624.081,76	129.236.140,98

* comprensive degli oneri per il rimborso dei mutui

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 1 della l.r. 19 gennaio 1973, n. 6 «Interventi di competenza regionale in materia di opere pubbliche, porti e vie navigabili»

Art. 1

1. La Regione provvede ad eseguire e mantenere a propria cura e spese le opere idrauliche dichiarate di 4ª e 5ª categoria ai sensi del r.d. 25 luglio 1904 n. 523 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle non classificate in base a detta legge.

2. La Regione è autorizzata a sostituirsi alle Amministrazioni provinciali e comunali e ad altri Enti negli adempimenti e nelle facoltà di loro competenza previsti dal predetto r.d. 25 luglio 1904 n. 523, nei casi in cui non intendano esercitare tali adempimenti e facoltà.

3. Le opere idrauliche concernono:

- 1) la sostituzione dell'alveo ed il contenimento dei fiumi, torrenti, grandi colatori ed importanti corsi d'acqua;
- 2) manufatti di qualsiasi tipo a difesa di abitati contro le corrosioni di un corso d'acqua e contro le frane.

4. Sono escluse le opere ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica ordinaria o ferrata. Dette opere si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quell'amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada.

4-bis. Al fine di consentire la riqualificazione del sistema dei navigli e dei corsi d'acqua lombardi, oltre agli interventi previsti dalla presente legge, la Regione attua direttamente o tramite finanziamenti a soggetti pubblici quelli finalizzati alla salvaguardia dei manufatti e alla rinaturalizzazione delle aree connesse.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 27 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»

Art. 27

(Disciplina delle procedure di spesa)

1. Le leggi regionali di spesa indicano i termini entro i quali si deve provvedere a ciascun adempimento necessario per l'erogazione della spesa, in modo da rendere possibile la previsione dei tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase della stessa, con riguardo alla assunzione degli impegni ed alla scadenza delle relative obbligazioni.

2. In particolare esse individuano espressamente gli atti amministrativi cui consegue l'assunzione degli impegni di spesa a norma del successivo art. 59.

3. I termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. La proroga può essere disposta, entro gli stessi termini e su richiesta del beneficiario, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, per un periodo non superiore complessivamente a centottanta giorni. L'eventuale ulteriore proroga è adottata previo conforme parere del Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 1 della legge regionale del 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007). La pronuncia di decadenza è comunicata al beneficiario e, fatta salva ogni altra responsabilità, comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate corrispondenti agli interventi o alle parti di interventi non ancora realizzati.

4. Gli atti relativi alla proroga, alla pronuncia di decadenza, al recupero delle somme e al conseguente accertamento delle economie di spesa sono adottati dal dirigente competente della direzione incaricata ovvero, in caso di attribuzione della funzione o di esternalizzazione dell'attività a enti, aziende, società regionali ovvero ad

autonomie funzionali, dal funzionario competente secondo i rispettivi ordinamenti. Alle somme restituite è applicato il tasso di interesse legale, calcolato sugli importi non utilizzati a partire dalla data dell'erogazione e secondo le modalità di carattere generale stabilite con provvedimento della Giunta regionale.

5.

6.

7. Allorché le leggi regionali di spesa prevedano la possibilità di assegnare ad altri beneficiari i contributi revocati o per i quali si sia verificata decadenza, tale assegnazione deve avvenire entro i termini massimi previsti per l'assunzione degli impegni sullo stanziamento interessato; eventuali revoche o decadenze che intervengano oltre tali termini danno luogo ad economie di spesa.

8. Le singole leggi che disciplinano gli interventi nelle materie di competenza regionale non possono modificare, o disporre in modo diverso, il regime contabile delle spese regionali stabilito dalla presente legge. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con i commi 3 e 4.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 4 della l.r. 6 giugno 1980, n. 70 «Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica»

Art. 4

(Procedure di attuazione)

1. Alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 3 e all'erogazione dei relativi finanziamenti si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)».

2. Le norme di cui all'articolo 3, commi 76 e 77, della l.r. 1/2000 riguardano anche l'approvazione dei progetti e si applicano anche alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica decise dagli enti obbligati e finanziate con proprie risorse, con abrogazione di ogni altra norma ad esse contrastante.

3.

4.

5. Per gli interventi di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) della presente legge si applicano le norme contenute negli articoli 14, 15 e 17 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40.

5-bis. A decorrere dall'attuazione del piano ordinario dell'anno 1998, all'erogazione dei contributi relativi alle opere di edilizia scolastica di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) e b), limitatamente alle province e ai comuni, provvede il direttore generale competente nei termini indicati dall'art. 17 della l.r. 12 luglio 1974, n. 40, in deroga all'art. 45, comma 2, della l.r. 12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale». Tali enti beneficiari sono tenuti ad osservare oltre a quanto previsto dall'art. 112 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali», anche gli adempimenti del predetto art. 17 della l.r. 40/1974.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 31 della l.r. 12 settembre 1983, n. 70 «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale»

Art. 31

(Collaudi)

1. L'effettuazione dei collaudi, la nomina delle commissioni di collaudo, gli incarichi di collaudo, la liquidazione delle indennità ed onorari spettanti ai collaudatori sono disciplinati dalla legislazione statale vigente in materia e dalle norme integrative previste dalla presente legge.

2. Per le opere assistite da contributo regionale è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per lavori di importo non superiore a un milione di euro.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 14 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»

Art. 14

**(Il sistema informativo e contabile –
L'attività contrattuale delle Aziende sanitarie)**

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana le direttive necessarie per consentire l'uniformità nella impostazione dei sistemi di rilevazione delle informazioni necessarie per il governo del sistema, nonché dei dati economico-finanziari delle Aziende, definendo gli schemi di classificazione secondo le normative comunitarie e nazionali in materia. Le ASL e le Aziende ospedaliere debbono dotarsi di sistemi informativi tali da consentire la pianificazione delle attività, il controllo di gestione e la verifica delle proprie attività sotto il profilo della efficacia e della efficienza, nonché fornire ogni rappresentazione dei fenomeni aziendali, anche al fine di soddisfare il debito informativo verso la regione ed ogni altra istituzione che ne abbia titolo. Il mancato assolvimento del debito informativo può comportare la cessazione della remunerazione, anche a titolo di acconto, corrisposta dalle ASL ai soggetti erogatori o dalla Regione alle ASL.

1 bis. Al fine di dotare la Regione di strumenti adeguati alla realizzazione di un efficace monitoraggio della spesa sanitaria regionale, dando separata evidenza alla spesa del personale, in relazione alla responsabilità assunta con l'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 e agli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 4 della legge 16 novembre 2001 n. 405, la Giunta regionale definisce il debito informativo sul personale delle aziende sanitarie e delle strutture private accreditate. Per tali finalità e per garantire omogeneità elaborativa, il flusso informativo sul personale sarà strutturato in modo da acquisire informazioni con dettaglio per singolo dipendente, tramite integrazione tra i sistemi informativi delle aziende sanitarie e delle strutture private accreditate che gestiscono i trattamenti giuridici ed economici del personale, osservando modalità di acquisizione e trattamento dei dati che tutelino la riservatezza personale, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675.

2. L'esercizio delle Aziende coincide con l'anno solare. A decorrere dall'esercizio 1998, ciascuna Azienda adotta obbligatoriamente:

- a) il bilancio di esercizio;
- b) il bilancio preventivo economico annuale;
- c) il bilancio pluriennale di previsione;

e le seguenti scritture obbligatorie:

- a) il libro delle deliberazioni del direttore generale;
- b) il libro delle adunanze del collegio dei revisori;
- c) il libro giornale;
- d) il libro degli inventari;
- e) il libro dei cespiti ammortizzabili;
- f) il repertorio dei contratti.

3. È fatto inoltre obbligo di contabilizzare separatamente i costi, i ricavi ed i proventi derivanti da:

- a) attività socio assistenziali e attività socio assistenziali di rilievo sanitario assegnate dalla presente legge;
- b) attività libero professionale intramuraria;
- c) accordi con le Università per le attività diverse da quelle assistenziali.

4. Il direttore generale deve redigere il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, predisposti su schemi adottati dalla giunta regionale in conformità a quanto previsto dal decreto interministeriale 20 ottobre 1994. Al bilancio di esercizio deve essere allegata anche una nota per l'evidenziazione delle spese del personale. Il bilancio d'eser-

cizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda, nonché il risultato economico dell'esercizio. A tal fine si applicano i principi stabiliti dal terzo e quarto comma dell'art. 2423 del codice civile, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, in particolare, ai fini di cui al comma 1, numero 2, dell'art. 2423 bis del codice civile. Gli utili sono costituiti dal risparmio prodotto dalla gestione dell'azienda. Gli utili conseguiti devono essere attribuiti ad una riserva del patrimonio netto che deve essere utilizzata prioritariamente a ripiani di perdite d'esercizio precedenti e, successivamente, a discrezione dell'azienda, per investimenti ed incentivi al personale. Il direttore generale è tenuto altresì ad adempiere a quanto prescritto dall'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il bilancio di esercizio annuale delle ASL, dei presidi delle ASL e delle Aziende ospedaliere viene deliberato dal direttore generale. Le ASL inviano copia del bilancio di esercizio alla conferenza dei sindaci per le ASL, copia è altresì depositata entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello di competenza presso apposito ufficio della regione ed è reso pubblico ai sensi di legge.

6. Il bilancio preventivo economico annuale fornisce la rappresentazione del previsto risultato economico complessivo dell'Azienda sanitaria per l'anno considerato, determinato dalla contrapposizione dei ricavi, dei proventi e dei costi di esercizio previsti, nonché dalle variazioni dello stato patrimoniale. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento al piano pluriennale e agli altri strumenti della programmazione adottati dalle Aziende e ne rappresenta l'attuazione in termini economici, finanziari e patrimoniali nell'arco considerato. Il suo contenuto è articolato per anno ed è annualmente aggiornato per scorrimento.

7. Il bilancio pluriennale e il bilancio economico preventivo sono deliberati dal direttore generale entro il 30 novembre di ciascuna anno per l'esercizio successivo e trasmessi entro 10 giorni alla giunta regionale e, relativamente alle ASL, alla conferenza dei sindaci. Entro tale ultima data va altresì approvato, con le stesse procedure, il bilancio di previsione per le attività socio-assistenziali.

7 bis. I direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche assicurano il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione ed il rispetto degli obiettivi economico-finanziari assegnati in sede di bilancio preventivo economico coerenti e conseguenti con il piano strategico e di organizzazione aziendale e con le linee di indirizzo approvate dalla Giunta regionale per l'anno di riferimento, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

7 ter. Ai fini di cui al comma 7 bis, i direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche sono tenuti a presentare alle direzioni generali competenti in materia socio-sanitaria ogni tre mesi una certificazione, corredata dal parere del collegio sindacale, in ordine alla coerenza della complessiva attività gestionale e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari di cui al comma 7 bis con gli impegni di equilibrio assunti nel bilancio preventivo economico. In caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio complessivo e di mancato rispetto degli obiettivi, i direttori generali delle aziende sanitarie pubbliche sono tenuti contestualmente a presentare un piano, corredata dal parere del collegio sindacale, con le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata, pena la decadenza automatica dall'incarico del direttore generale, entro il 30 settembre, qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata alla fine del primo o del secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre.

7 quater. Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli impegni di equilibrio, i direttori generali devono ottenere preventiva autorizzazione, secondo i limiti e le modalità definiti dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le aziende danno comunicazione alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni.

7 quinquies. La decadenza automatica di cui all'articolo 52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 opera nei seguenti casi:

- a) mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale di cui al comma 7 ter nei termini definiti dalle direzioni generali competenti;
- b) mancata presentazione del piano di cui al comma 7 ter nei termini definiti dalle direzioni generali competenti;
- c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come stabilito nell'ultimo periodo del comma 7 ter.

7 sexies. In attuazione dell'articolo 1, comma 173, lettera f), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge Finanziaria 2005»), le disposizioni di cui ai commi 7 bis, 7 ter, 7 quater e 7 quinquies si applicano anche agli IRCCS non trasformati in fondazione ai sensi del d.lgs. 288/2003.

8. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale identifica gli indicatori in base ai quali dichiarare lo stato di dissesto delle ASL e delle Aziende ospedaliere. In caso di dissesto, dichiarato con provvedimento della giunta regionale, il direttore generale decade dall'incarico ed il suo rapporto contrattuale viene risolto di diritto. Al suo posto la giunta regionale nomina, secondo le modalità di cui all'art. 1 del d.l. 27 agosto 1994, n. 512, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590, un direttore generale con il compito di adottare, entro 90 giorni dalla nomina, un piano di rientro, di durata massima triennale, comprensivo del piano finanziario e del piano di riorganizzazione e ristrutturazione dei servizi, da proporre alla giunta regionale per la sua approvazione. La gestione del piano è affidata allo stesso direttore generale.

9. La giunta regionale riorganizza il sistema informativo anche al fine di dare attuazione all'art. 10 dei decreti di riordino, ed in particolare di fornire gli elementi conoscitivi necessari per rendere sistematica la verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni e per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi sanitari. Il sistema informativo socio-sanitario, articolato a livello regionale e locale, deve assicurare i flussi informativi verso il ministero della sanità, l'ISTAT e gli altri istituti centrali. Esso è organizzato secondo criteri e modalità che saranno definiti entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge con provvedimento della giunta regionale e secondo i seguenti principi:

- a) costituire il centro di coordinamento operativo delle unità periferiche confluenti nel sistema informativo locale;
- b) raccogliere le informazioni derivanti da tali unità, elaborarne la sintesi in forma omogenea e curarne la trasmissione agli altri servizi dei settori competenti;
- c) operare in stretto coordinamento con l'osservatorio epidemiologico regionale, di cui al successivo comma 10, quale fonte dei dati che l'osservatorio elabora e utilizza per adempiere alle proprie funzioni;
- d) diffondere informazioni provenienti da fonti nazionali e comunitarie sul territorio regionale rendendo tempestiva la diffusione di notizie di carattere scientifico e sanitario.

9 bis. La carta regionale dei servizi, strumento di accesso al sistema informativo socio sanitario, sostituisce, a far data dalla sua emissione, la tessera sanitaria. Al fine di dare attuazione alle disposizioni nazionali in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prestazioni, gli erogatori di prestazioni socio-sanitarie a carico del servizio sanitario regionale, compresi i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i farmacisti, sono tenuti ad aderire al sistema informativo socio sanitario utilizzando la piattaforma tecnologica e i servizi messi a disposizione per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari in modo da poter realizzare il fascicolo sanitario elettronico. La mancata adesione al sistema informativo socio sanitario da parte dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti integra la grave infrazione prevista e sanzionata dai vigenti accordi nazionali di categoria.

10. Nell'ambito della competente direzione generale della giunta regionale è organizzato l'osservatorio epidemiologico regionale con il compito di:

- a) promuovere l'istituzione, ai vari livelli del servizio sanitario di opportuni strumenti di osservazione epidemiologica secondo una metodologia di rilevazione programmata al fine di produrre statistiche sanitarie omogenee;
- b) raccogliere dai vari livelli del servizio sanitario dati che ri-

guardino lo stato di salute e la diffusione di malattie nella popolazione;

- c) elaborare i dati provenienti dalle Aziende sanitarie al fine di produrre le statistiche sanitarie correnti;
- d) fornire tutte le informazioni di supporto necessarie alle diverse direzioni generali della giunta regionale per l'attuazione delle attività di programmazione sanitaria, di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza in materia sanitaria, di controllo di qualità delle prestazioni sanitarie;
- e) acquisire informazioni di interesse epidemiologico da fonti internazionali, nazionali e regionali;
- f) identificare i fattori eziologici responsabili della patogenesi delle malattie e di quelle condizioni individuali e ambientali che predispongono all'insorgenza di malattie;
- g) programmare ed attuare indagini rivolte ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di interesse sanitario e al miglioramento degli interventi sanitari;
- h) assicurare il ritorno delle informazioni raccolte ed elaborate agli operatori delle Aziende sanitarie, nonché la diffusione ai cittadini, per quanto di interesse pubblico.

L'osservatorio epidemiologico regionale attiva collegamenti funzionali con gli osservatori epidemiologici istituiti dalle altre regioni e con il laboratorio epidemiologico dell'istituto superiore di sanità.

11. L'attività contrattuale delle Aziende è disciplinata dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza nella gestione della spesa. La giunta regionale emana direttive in ordine all'attività contrattuale delle Aziende, approvando anche apposito schema tipo di regolamento da proporre alle Aziende sanitarie. Il personale in servizio negli ambiti o presidi confluenti nelle ASL o nelle Aziende ospedaliere è attribuito alle medesime e viene utilizzato dal direttore generale nell'ambito del piano di organizzazione dell'Azienda.

11 bis. Le aziende sanitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando i contratti o le convenzioni stipulati sulla base dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)) e dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)), eccetto per singoli acquisti di cui sia dimostrata la convenienza. La Giunta regionale definisce le modalità operative necessarie al perfezionamento delle procedure di adesione, i presupposti e le condizioni per l'esercizio della facoltà delle aziende sanitarie di non aderire ai contratti o alle convenzioni per singoli acquisti in caso di dimostrata convenienza, nonché le conseguenze amministrative derivanti dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma.

12. Presso la competente direzione generale della giunta regionale viene mantenuto aggiornato il ruolo del personale del servizio sanitario regionale e le variazioni conseguenti anche a processi di mobilità, previa informazione alle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative. Le dotazioni organiche delle Aziende sono approvate e variate con provvedimento del direttore generale, in coerenza alla metodologia per la determinazione dei carichi di lavoro e con riferimento sia alle accertate necessità dei servizi, sia alla disponibilità di risorse economiche, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. L'assunzione del personale avviene secondo le modalità stabilite dal regolamento applicativo delle disposizioni di cui all'art. 18 dei decreti di riordino. I compensi per i componenti le commissioni esaminatrici sono liquidati nella misura stabilita dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 marzo 1995, ridotta del 10%.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 3 e 4 della l.r. 4 luglio 1998, n. 11 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura»

Art. 3

(Funzioni riservate alla competenza regionale)

1. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni e i compiti concernenti:

- a) i rapporti con il Ministero per le politiche agricole e l'Unione europea; la formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico; il coordinamento delle funzioni delegate e i relativi controlli e vigilanza sulle modalità di attuazione delle deleghe, nonché le decisioni sui ricorsi gerarchici presentati avverso gli atti emanati dagli enti delegati;
- b) l'attuazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale previsti in campo agricolo, forestale, ittico, agrituristico, rurale, alimentare e faunistico dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali;
- c) la ripartizione delle risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni delegate;
- d) le funzioni amministrative relative agli enti ed istituti a carattere regionale istituiti ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, o riconosciuti dalla Regione con specifici provvedimenti legislativi;
- e) la proposta di delimitazione dei territori danneggiati da calamità naturali e da avversità atmosferiche e l'adozione dei provvedimenti relativi e conseguenti;
- f) i controlli e le certificazioni fitosanitarie necessarie alla produzione e circolazione dei prodotti vegetali;
- g) gli interventi sulle strutture di trasformazione e commercializzazione e gli interventi relativi alle iniziative di cooperazione;
- h) i rapporti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, la definizione delle priorità, dei criteri e dei parametri relativi al credito stesso, nonché la concessione e la liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui;
- i) il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, la vigilanza ed il controllo sulle attività delle organizzazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;
- j) le funzioni amministrative, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati a carattere regionale;
- k) la ricerca applicata, le attività sperimentali e dimostrative e le attività per il supporto regionale all'assistenza tecnica in agricoltura; nonché, d'intesa con le province, la formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo agricolo e le attività di assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;
- l) l'impostazione e gestione di programmi e di azioni coordinate per la promozione, a livello regionale, del comparto agroalimentare lombardo, anche in raccordo con omologhe azioni locali e con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Lombardia;
- m) la valorizzazione delle produzioni agroalimentari e forestali, ivi comprese le azioni per l'innovazione di processo e di prodotto, nonché gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi e per il coordinamento delle politiche nutrizionali anche relative alle produzioni biologiche;
- n) l'offerta dei prodotti agricoli e forestali e gli interventi sui mercati, ivi comprese le relative forme organizzative;
- o) la bonifica e l'irrigazione, ivi compreso il controllo e la vigilanza sui consorzi di bonifica;
- p) l'attività antincendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito all'art. 4, comma 3, lett. d);
- q)
- r) la gestione del servizio informativo agricolo della Regione Lombardia (SIARL), anche in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ed il coordinamento delle rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali;
- s) la definizione dei capitolati speciali d'appalto finalizzati alla acquisizione di servizi e beni strumentali per i quali sia ritenuta necessaria uniformazione su standard di livello regionale;
- t) la definizione di convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Lombardia, che disciplinino modalità e condizioni per la messa a disposizione della Regione e degli enti delegati, ed il relativo trasferimento telematico, di dati, notizie ed atti presenti nel registro delle imprese;
- u) l'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, ai sensi della l.r. 15 dicembre 1993, n. 37 «Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici»;
- u bis) la vigilanza e monitoraggio a fini programmatori delle risorse forestali e silvo-pastorali e delle sistemazioni idraulico-agrarie-forestali;
- u ter) il riordino, attraverso l'ERSAF degli usi civici;
- u quater) i lavori di pronto intervento per calamità naturali non compresi tra quelli previsti dall'articolo 10 della l.r. 14 agosto 1973, n. 34 (Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche) e localizzati nei territori montani;
- u quinquies) l'irrogazione delle sanzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria in materia di gestione delle quote di produzione;
- u sexies) la vigilanza sui consorzi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche;
- u septies) l'istituzione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione degli albi regionali dei vigneti a denominazione d'origine (DO) e degli elenchi regionali delle vigne a indicazione geografica tipica (IGT).

Art. 4

(Funzioni conferite alle province ed alle comunità montane)

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) la caccia e pesca, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo, e la gestione delle autorizzazioni;
- b) il coordinamento, la vigilanza ed il controllo sugli enti, aziende, consorzi ed organizzazioni locali operanti in materia di agricoltura e foreste;
- c) le attività agrituristiche e le produzioni biologiche;
- c bis) l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- d) le commissioni ed i comitati provinciali previsti da norme statali e regionali, ivi compresa la nomina dei relativi componenti, operanti in materia di agricoltura e foreste;
- e) il rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi;
- f) le attività di assistenza tecnica, di informazione e di divulgazione di livello provinciale, nonché di formazione professionale, ad esclusione di quella di cui all'articolo 3, comma 1, lettera k);
- g) lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelievamento e l'uso dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura, compreso il conferimento della qualifica di utente motori agricoli (UMA);
- h) le azioni di interesse locale per la promozione agroalimentare, anche relative alle produzioni biologiche;
- i) la redazione dei piani triennali agricoli di cui all'articolo 6;
- j) la definizione degli indirizzi per l'omogeneo ed efficace esercizio delle funzioni conferite alle comunità montane;
- k) le funzioni amministrative relative alla formazione, arrotondamento e consolidamento della proprietà coltivatrice;
- k bis) le azioni di dimensione provinciale finalizzate allo sviluppo delle certificazioni volontarie e al sostegno delle richieste di riconoscimento delle produzioni ai sensi delle normative comunitarie;
- k ter) le competenze in materia di usi civici previste dall'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 52 (Norme organizzative in materia di usi civici) e dalla legge regionale 16 maggio 1986, n. 13 (Norme procedurali in materia di usi civici).

2. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, ivi compreso il finanziamento dei piani per lo sviluppo aziendale, per la fase di produzione e di trasformazione aziendale;
- b) i contributi per l'acquisto di macchine innovative e macchine sostitutive per rottamazione;

- c) i contributi in conto interessi sui prestiti di conduzione per le aziende agricole;
- d) l'istruttoria, l'accertamento ed i controlli per l'erogazione di premi, integrazioni di reddito previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché gli interventi di mercato;
- e) la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e l'attuazione dei programmi provinciali d'intervento relativi alla educazione alimentare ed alle politiche nutrizionali, ivi comprese quelle biologiche;
- f) la gestione del sistema informativo agricolo e forestale di livello provinciale e le rilevazioni statistiche agricole previste dal programma statistico nazionale e dagli analoghi programmi regionali, in raccordo con i sistemi informativi attivati presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettere r) e t);
- g)
- h) l'istruttoria, l'accertamento ed i controlli per la gestione delle quote di produzione;
- h bis) il controllo sulle attività svolte dal servizio di assistenza tecnica agli allevamenti (S.A.T.A.), la vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali nonché gli adempimenti derivanti dall'applicazione delle norme inerenti alla riproduzione animale;
- h ter) le attività istruttorie e la gestione degli interventi conseguenti alle avversità atmosferiche ed alle calamità naturali, a sostegno delle colture e delle strutture aziendali, nonché delle infrastrutture rurali a livello provinciale, nell'ambito delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);
- h quater) tutte le funzioni amministrative già attribuite da leggi statali agli ex Ispettorati Agricoli Provinciali;
- h quinquies) l'istruttoria per l'iscrizione delle superfici vitate negli albi regionali dei vigneti a DO e negli elenchi regionali delle vigne a IGT e relativo controllo.
3. Sono trasferite alle comunità montane nell'ambito dei rispettivi territori, e alle province nella restante parte del territorio provinciale, le funzioni amministrative concernenti:
- a)
- b) il miglioramento e sviluppo delle produzioni animali e vegetali di rilevante interesse locale;
- c) le sistemazioni idraulico-agrario-forestali e le manutenzioni di piccola entità delle aree boscate;
- d) gli interventi in materia di forestazione, silvicoltura ed arboricoltura, ivi compresi l'assettamento e la pianificazione dei beni silvo-pastorali, nonché l'organizzazione delle squadre antincendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 bis;
- e) il vincolo idrogeologico, fatte salve le competenze poste in capo ai comuni ai sensi della vigente normativa e quanto stabilito dal comma 3 bis;
- e bis) gli interventi per la realizzazione, il ripristino e la manutenzione di infrastrutture al servizio delle attività agro-silvo-pastorali;
- e ter) l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, lettera u quater).
- 3 bis. Sono trasferite agli enti gestori dei parchi e riserve regionali, nell'ambito dei rispettivi territori, le funzioni amministrative concernenti il vincolo idrogeologico, il taglio dei boschi nonché l'organizzazione delle squadre antincendi boschivi.
4. Sono delegate alle comunità montane nell'ambito dei rispettivi territori, ed alle province nella restante parte del territorio provinciale, le funzioni amministrative concernenti:
- a) l'erogazione della indennità compensativa;
- b) i contributi per l'acquisto di macchine per la meccanizzazione forestale;
- c)
- d) i contributi per l'abbandono produttivo dei terreni coltivati e gli incentivi per il rimboschimento;

e)

5. Sono confermate in capo agli enti locali le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, fermi restando i compiti esercitati localmente, in regime di autonomia funzionale, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 5 della l.r. 30 luglio 2001, n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia»

Art. 5

(Consulta regionale e consulte provinciali della pesca)

1. È istituita la consulta regionale della pesca, che ha il compito di formulare proposte e di esprimere pareri:
- a) sulla legislazione regionale in materia di pesca;
- b) sulla proposta di indirizzi di pianificazione regionale che abbiano attinenza con la gestione della fauna ittica;
- c) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione, finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti ed alle conseguenti attività gestionali;
- d) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali.
2. La consulta regionale della pesca esprime pareri in tempi determinati dal regolamento interno e comunque non inferiori a trenta giorni.
3. La consulta regionale della pesca ha sede presso la giunta regionale ed è composta:
- a) dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da quattro assessori provinciali designati dall'Unione province lombarde (U.P.L.);
- c) dal dirigente regionale competente;
- d) da un funzionario della direzione generale regionale competente con funzioni di segretario;
- e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e tre dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;
- f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per ogni lago, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;
- h) da un rappresentante degli acquacoltori, designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;
- i) da un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico.
4. Ai lavori della consulta regionale della pesca possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni associazione di pesca dilettantistica in possesso della qualifica di cui all'articolo 6 e un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche.
5. I componenti della consulta regionale sono nominati con decreto del Presidente della giunta o dell'assessore competente per materia se delegato. La consulta rimane in carica per la durata della legislatura in cui viene costituita. Per la partecipazione alle sedute della consulta vengono riconosciuti ai componenti della stessa i compensi previsti dalle disposizioni regionali.
6. Le associazioni a carattere regionale di cui al comma 3, lettera e), devono essere in possesso della qualifica di cui all'articolo 6.
7. Non può far parte della consulta regionale e ne decade colui nei cui confronti siano state accertate violazioni alle disposizioni vigenti in materia di pesca.
8. Le designazioni di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) devono pervenire alla direzione generale regionale competente entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della giunta o

l'assessore competente per materia se delegato, provvede comunque alle nomine, tenuto conto delle designazioni pervenute.

9. Ogniquale sia ritenuto utile, il Presidente della consulta regionale potrà far partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti dei comuni, delle comunità montane territorialmente competenti e delle direzioni generali della giunta regionale direttamente coinvolte, nonché di associazioni e istituzioni a carattere nazionale o regionale interessate ai problemi della gestione della fauna ittica e della pesca.

10. Le province provvedono alla costituzione di consulte provinciali della pesca. Nella composizione di tali organismi tecnico-consultivi è assicurata la rappresentanza delle associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 4 e 5 della l.r. 12 gennaio 2002, n. 3 «Istituzione dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste - ERSAF»

Art. 4 (Statuto, organizzazione e contabilità)

1. L'ERSAF ha uno statuto che disciplina le competenze degli organi e le loro modalità di funzionamento, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione per mancata partecipazione alle sedute, individua la sede e detta le disposizioni generali relative all'organizzazione e alla contabilità dell'ente. Lo statuto è deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla sua ricezione.

2. Sono organi dell'ERSAF:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori.

3. Il consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione) e successive modificazioni; è composto da sette membri, compreso il presidente, e dura in carica cinque anni. Uno dei membri è nominato su proposta dell'Unione delle Province Lombarde.

4. Per le cause di incompatibilità, di revoca e di decadenza dalla carica di consigliere si applicano le disposizioni della l.r. 14/1995 e successive modificazioni.

5. Il presidente è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale tra i membri del consiglio di amministrazione dell'ERSAF contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione; è il rappresentante legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.

6. L'indennità di carica del presidente e dei consiglieri di amministrazione è determinata dalla Giunta regionale.

7. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, compreso il presidente, iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa alla abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

8. Il collegio dei revisori è nominato, ai sensi della l.r. 14/1995 e successive modificazioni, dal Consiglio regionale, che ne indica anche il presidente, e dura in carica tre anni. L'incarico è revocabile dal Consiglio regionale e può essere rinnovato una sola volta; in caso di sostituzione il componente subentrato cessa dalla carica con la scadenza del collegio.

9. Il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori è determinato dalla Giunta regionale.

10. In caso di gravi violazioni di legge, di grave inosservanza

degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali, ovvero di prolungata inattività o riscontrata inefficienza dell'ente, il Consiglio regionale, anche su proposta della Giunta regionale, può procedere, previa diffida, allo scioglimento del consiglio di amministrazione. Nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei membri, il consiglio di amministrazione è sciolto; lo scioglimento è dichiarato con decreto del presidente della Giunta regionale, che provvede contestualmente alla nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'ente, fino alla ricostituzione degli organi ordinari, che deve avvenire entro sessanta giorni.

11. Il bilancio di previsione, le eventuali variazioni allo stesso ed il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e trasmessi al Consiglio regionale per gli adempimenti di cui agli articoli 78 e 79 della l.r. 34/1978 e successive modificazioni.

12. Il piano triennale è deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Consiglio regionale. Il regolamento organizzativo, il regolamento di contabilità, il programma annuale e il tariffario sono deliberati dal consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione della Giunta regionale; i predetti atti si intendono approvati decorsi quarantacinque giorni dalla loro ricezione senza che la Giunta regionale abbia formulato osservazioni. La relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente è trasmessa per la presa d'atto alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare.

13. Al personale e all'attività gestionale dell'ERSAF è preposto un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dal suo insediamento. Il direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e deve avere maturato competenze ed esperienza professionale adeguate alle funzioni da svolgere.

14. Il direttore risponde della corretta ed efficace esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, partecipa con funzioni di segretario alle sedute del consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

15. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, ed è a tempo pieno. Il contenuto del contratto è definito dal consiglio di amministrazione che determina anche il trattamento economico, in misura non superiore a quella massima stabilita dalla legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale) e successive modificazioni, per i direttori generali della Giunta regionale.

16. L'incarico di direttore è incompatibile con la carica di parlamentare nazionale o europeo, consigliere o assessore regionale, provinciale o comunale in comuni al di sopra di 15 mila abitanti, con cariche politiche e sindacali in organismi esecutivi e con cariche derivanti da designazioni di carattere politico, nonché con ogni attività di lavoro autonomo o dipendente; qualora il direttore sia dipendente pubblico, l'incarico è subordinato al collocamento nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, in quella prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite da norme di legge, di statuto o di regolamento in connessione con l'incarico di direttore.

17. La struttura organizzativa dell'ERSAF, in conformità alle disposizioni dello statuto, è stabilita nel regolamento organizzativo, che articola la struttura in due dipartimenti:

- a) dipartimento dei servizi all'agricoltura;
- b) dipartimento dei servizi al territorio rurale ed alle foreste. Il regolamento organizzativo definisce altresì la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale, l'organizzazione dei centri operativi sul territorio, le procedure operative interne e quelle relative a rapporti con soggetti esterni; il regolamento individua inoltre le eventuali forme di collaborazione con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati. Nella predisposizione della proposta di regolamento organizzativo il direttore si attiene agli indirizzi e alle direttive regionali in materia agricola e forestale.

18. Per lo svolgimento delle attività riguardanti compiti istituzionali, nonché per l'esecuzione di attività strumentali o accessorie, l'ERSAF può costituire o partecipare a società o fondazioni aventi

come scopo la realizzazione e la gestione di programmi, iniziative o attività per lo sviluppo dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, singoli o associati. Le deliberazioni concernenti la costituzione di società o fondazioni, l'acquisizione di partecipazioni societarie o la partecipazione a fondazioni sono assunte dal consiglio di amministrazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

19. Ai dirigenti e agli altri dipendenti inquadrati nella struttura organizzativa dell'ERSAF si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale regionale.

19 bis. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, l'ERSAF può assumere operai e impiegati agricoli e forestali con contratto di diritto privato nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali.

20. La Regione e l'ERSAF possono, attraverso apposite convenzioni, instaurare forme di reciproco avvalimento del personale secondo le norme vigenti in materia.

21. Le modalità di redazione e i termini di presentazione del bilancio di previsione, delle variazioni allo stesso, di redazione del conto consuntivo, nonché le modalità di gestione delle entrate e delle uscite e le modalità di implementazione di un sistema di controllo di gestione sono stabilite dal regolamento di contabilità, in conformità alla l.r. 34/1978 e successive modificazioni.

22. Le entrate dell'ERSAF sono costituite da:

- contributi straordinari finalizzati alla realizzazione dei piani triennali e dei programmi annuali di attività;
- donazioni, lasciti, obbligazioni e contribuzioni a qualsiasi titolo disposte da soggetti pubblici o privati;
- proventi dei servizi e delle attività di cui all'articolo 3, comma 4;
- eventuali entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per interventi specifici in relazione alle attività di cui all'articolo 3;
- contributo annuale di gestione a carico della Regione;
- ogni altra entrata.

Art. 5

(Raccordo con altri soggetti pubblici e privati)

1. Le attività di cui all'articolo 3 sono svolte dall'ERSAF in raccordo con gli altri soggetti, pubblici e privati, operanti nei settori agricolo e forestale, e in particolare con le autonomie locali e funzionali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le università e gli altri enti di ricerca, con gli enti gestori dei parchi nonché con il mondo produttivo.

2. A tal fine l'ERSAF può, mediante apposite convenzioni, istituire forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e gestione, riferite ai settori di propria competenza, con particolare riguardo alle università ed agli altri istituti di ricerca; può stipulare accordi con operatori nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, finalizzati all'applicazione dei risultati di ricerche, sperimentazioni, indagini conoscitive e di mercato. Può inoltre, mediante specifici accordi, condurre ricerche, indagini e sperimentazioni per conto di enti locali, autonomie funzionali e operatori privati.

3. L'ERSAF predispone ed aggiorna un'apposita banca dati telematica per la divulgazione delle informazioni acquisite ed elaborate, garantendone l'accesso gratuito agli operatori del settore; promuove altresì campagne informative di pubblica utilità.

4. A supporto del consiglio di amministrazione e, al fine di assicurarne il raccordo con la comunità scientifica e della ricerca e con il mondo produttivo agroforestale della Lombardia, è istituito, quale organo consultivo, il comitato tecnico scientifico dell'ERSAF. Il comitato tecnico scientifico è composto da un massimo di sette membri, scelti tra esperti di particolare competenza nelle discipline economiche, agricole, agroalimentari, forestali e agroambientali, nonché da individuare nell'ambito di enti, istituti, organismi ed associazioni operanti nel mondo universitario, della ricerca, econo-

mico produttivo, delle associazioni dei consumatori e delle associazioni ambientaliste. Il comitato è nominato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di nomina del consiglio di amministrazione dell'ERSAF e dura in carica cinque anni; è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione, che ne convoca le riunioni. Del comitato tecnico scientifico fa parte di diritto il direttore dell'ERSAF. Il compenso spettante ai componenti del comitato tecnico-scientifico è determinato dalla Giunta regionale.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 21 e 23 della l.r. 28 ottobre 2004, n. 27 «Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale»

Art. 21

(Viabilità agro-silvo-pastorale, gru a cavo e fili a sbalzo)

1. Le strade agro-silvo-pastorali sono infrastrutture finalizzate ad un utilizzo prevalente di tipo agro-silvo-pastorale, non adibite al pubblico transito. Il transito è disciplinato da un regolamento comunale, approvato sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per il territorio di rispettiva competenza, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi, compatibilmente con i regimi di tutela ambientale e i relativi strumenti di pianificazione, predispongono piani di viabilità agro-silvo-pastorale, nell'ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.

3. Sulle strade agro-silvo-pastorali, sulle mulattiere e sui sentieri è vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli di servizio e di quelli autorizzati in base al regolamento comunale di cui al comma 1.

4. È altresì vietato il transito dei mezzi motorizzati, ad eccezione di quelli autorizzati dalla Regione, sui terreni appartenenti al patrimonio forestale della stessa, nonché in tutti i boschi e nei pascoli, ad eccezione dei mezzi di servizio.

5. I comuni provvedono a segnalare i divieti di transito sulle strade agro-silvo-pastorali.

6. L'esbosco è effettuato, di norma, per via aerea con gru a cavo o fili a sbalzo, oppure utilizzando la viabilità agro-silvo-pastorale.

7. L'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo per l'esbosco di tronchi ed altri assortimenti legnosi è soggetta ad autorizzazione dei comuni interessati da comunicare alla comunità montana o alla provincia competente per territorio, al Corpo forestale regionale e dello Stato e all'ente gestore del parco o riserva regionale.

7 bis. I soggetti autorizzati all'installazione di gru a cavo e fili a sbalzo sono tenuti a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile valida per il periodo di esercizio dell'impianto.

8. Le gru a cavo e i fili a sbalzo non autorizzati o abbandonati, pericolosi per la navigazione dei mezzi aerei antincendio, devono essere messi in sicurezza e rimossi. Qualora il proprietario non risulti rintracciabile o qualora il trasgressore non ottemperi, possono provvedere alla messa in sicurezza e alla rimozione le comunità montane competenti per territorio.

Art. 23

(Vigilanza e sanzioni)

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione della presente legge sono esercitate dal Corpo forestale regionale, dal Corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della Polizia locale. Tali funzioni possono essere attribuite alle guardie ecologiche volontarie, di cui alla legge regionale 29 dicembre 1980 n. 105 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), che abbiano frequentato corsi di formazione sugli aspetti selvicolturali e normativi in materia forestale.

2. Chiunque realizzi trasformazioni del bosco, di cui all'articolo

4, senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La medesima sanzione, calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti dall'autorità.

2 bis. Chiunque realizzi trasformazioni d'uso del suolo, di cui all'articolo 5, senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00 per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato. La medesima sanzione, calcolata sulla base dei metri cubi di suolo trasformato o sua frazione, si applica per la mancata esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

2 ter. Qualora con la medesima condotta siano violati gli articoli 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione in sanatoria per l'intervento realizzato. Qualora l'opera realizzata non sia comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali ordinano il ripristino, indicandone le modalità e i termini. Qualora il trasgressore non ottemperi, i medesimi enti, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

3. Chiunque realizzi interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate a bosco ai sensi dell'articolo 3, in assenza della denuncia di inizio attività, di cui all'articolo 11, comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50,00 euro. Tale sanzione è elevata a 500,00 euro qualora la denuncia di inizio attività preveda la presentazione in allegato di elaborati tecnici.

4. Chiunque realizzi interventi di manutenzione e gestione delle superfici classificate bosco ai sensi dell'articolo 3, o sui terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), in difformità alle norme forestali regionali, di cui all'articolo 11, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 250,00 euro per ogni 1.000 metri quadrati o frazione di superficie.

4 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, chiunque violi le ulteriori norme forestali regionali di cui all'articolo 11, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 1.000,00 euro.

5. Chiunque distrugga o danneggi il soprassuolo arboreo nelle superfici classificate a bosco, anche nel caso di sradicamento di singole piante, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fissa, per ogni pianta, pari al valore riportato nella tabella di cui all'allegato A.

6. Chiunque distrugga o danneggi singoli soggetti arborei di cui all'articolo 14, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria fissa pari al triplo del valore riportato nella tabella di cui all'allegato A.

7. Chiunque distrugga o danneggi le superfici classificate a bosco a mezzo del fuoco, nonché distrugga o danneggi la rinnovazione forestale, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione di superficie. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasgressioni alle prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 6, comma 4, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00. Le trasgressioni al divieto di accensione di fuochi all'interno dei boschi o in prossimità di questi di cui all'articolo 6, comma 9 bis, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.

8. Chiunque transiti senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21, commi 3 e 4, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 300,00 euro; tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all'autorizzazione ad essi rilasciata.

9. Chiunque installi gru a cavo o fili a sbalzo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 7, ovvero, a partire dall'1 gennaio 2006, ometta di rimuoverla ad autorizzazione scaduta è punito

to con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro.

10. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6 sono destinati ad opere di miglioramento del verde pubblico; tali azioni sono concertate tra l'ente competente che introita la sanzione ed i comuni dove sono situati i soggetti arborei danneggiati.

11. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 9 sono irrogate, nei territori di rispettiva competenza, dalle province, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi e riserve regionali, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale) ed introitate dagli enti medesimi.

12. Gli enti di cui al comma 11, in caso di distruzioni o danneggiamenti, intimano al trasgressore, anche nell'ipotesi di cui al comma 6, il ripristino dello stato dei luoghi e delle cose danneggiate; in caso di inottemperanza, i lavori di remissione sono eseguiti dagli stessi enti con oneri a carico del trasgressore, fatto salvo quanto contenuto nel comma 10.

13. La misura delle sanzioni amministrative è aggiornata ogni tre anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine la Giunta regionale, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio fissa i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio successivo.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 9 e 24 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»

Art. 9

(Impianti termici e rendimento energetico nel settore civile)

1. La Giunta regionale, conformemente alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 (Rendimento energetico nell'edilizia) e alla normativa statale vigente in materia di risparmio energetico nell'edilizia, e nell'ambito delle finalità indicate dal Titolo III (Disciplina del settore energetico) della l.r. 26/2003, avvalendosi dell'ARPA e della società consortile di cui all'articolo 55 della medesima legge regionale, nonché ai sensi dell'articolo 44, comma 18, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio):

- detta le modalità per ridurre e certificare il consumo energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione, stabilendo, in particolare, requisiti di prestazione energetica degli involucri edilizi, degli impianti termici e dei generatori di calore;
- detta disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici;
- definisce i requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, degli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria e dei generatori di vapore a uso civile;
- disciplina l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzati a combustione autonoma e la diffusione di sistemi di termoregolazione degli ambienti e di contabilizzazione del calore;
- promuove la diffusione di sistemi di alta qualità energetica ed ecosostenibilità ambientale degli edifici, di metodologie costruttive di bioedilizia, nonché di sistemi di filtraggio delle emissioni degli impianti termici.

1 bis. Agli oneri relativi alle prestazioni e ai controlli inerenti le funzioni di cui al comma 1, da eseguire da parte degli enti competenti, partecipano i soggetti richiedenti secondo le modalità e nelle misure stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Al fine di favorire l'installazione di apparecchiature elettriche a elevata efficienza energetica negli edifici, la Regione promuove accordi con le categorie interessate, agevolandone la diffusione anche attraverso campagne di sensibilizzazione e comunicazione rivolte ai consumatori.

3. I distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno ai comuni con più di 40 mila abitanti e alle province per il restante territorio, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti.

Art. 24 (Impianti termici civili)

1. La Giunta regionale, con appositi atti, dispone le limitazioni e le relative modalità di applicazione, riguardanti l'utilizzo di olio combustibile e di carbone negli impianti termici civili.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con apposito atto:

- a) i requisiti minimi di prestazione energetica e le relative configurazioni degli impianti termici per il riscaldamento ad uso civile, alimentati con combustibili di origine fossile, degli edifici di nuova costruzione o sottoposti agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
- b) le prescrizioni da rispettare nel caso di sostituzione di generatori di calore, alimentati con combustibili di origine fossile, collegati a canne fumarie collettive ramificate (CCR), o collegati a canne fumarie per le quali non è tecnicamente possibile l'installazione di generatori di calore che rispettino le configurazioni di cui alla lettera a).

3. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 2, individua altresì fasi e tempi di applicazione delle disposizioni a tutti gli edifici, con anticipazione temporale per gli edifici pubblici.

4. Le province e i comuni, nell'ambito delle competenze relative al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici previste dagli articoli 28, comma 1, lettera c) e 27, comma 1, lettera d), della l.r. 26/2003, provvedono al controllo del rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 2 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2007»

Art. 2 (Disposizioni in materia di attività produttive e di spese di gestione di fondi regionali. Modifiche alle ll.rr. 4/1979 e 36/1988)

1. Alla legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4 (Partecipazione e assistenza finanziaria della regione alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 1 dell'articolo 1 le parole «piccole imprese industriali» sono sostituite dalle seguenti: «piccole e medie imprese».

2. Alla legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 dell'articolo 15, le parole «, nei limiti della somma all'uopo stanziata nel bilancio regionale» sono soppresse;
- b) la lettera B del comma 1 dell'articolo 24 è soppressa.

3. Le spese di gestione dei seguenti fondi sono a carico dei fondi stessi:

- a) Fondo per l'attuazione delle politiche regionali per lo sviluppo dell'eccellenza e della competitività dei metadistretti lombardi costituito in base all'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Attuazione regionale della legge 5 ottobre 1991, n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle

piccole imprese» e conseguenti modifiche e integrazioni alle normative regionali vigenti per lo sviluppo delle piccole imprese e dell'artigianato);

- b) Fondo contribuiti in conto capitale abbattimento interessi, di cui all'articolo 14 della l.r. 36/1988;
- c) Fondo di rotazione per il finanziamento dei progetti di investimento attuati da piccole e medie imprese, di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 35 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese minori);
- d) Fondo per l'internazionalizzazione delle PMI costituito in base all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), della l.r. 35/1996;
- e) Fondo di rotazione per interventi finanziari, Fondo di garanzia e Fondo per abbattimento tassi finalizzati allo sviluppo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1996, n. 34 (Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito alle imprese artigiane);
- f) Fondo di rotazione per le nuove attività imprenditoriali, di cui all'articolo 10, comma 7, lettera d), della legge regionale 15 gennaio 1999, n. 1 (Politiche regionali del lavoro e dei servizi per l'impiego);
- f bis) Fondo per le infrastrutture di cui al Complemento di Programmazione DocUP Ob. 2 2000-2006 nel limite degli interessi attivi maturati dalla movimentazione del fondo stesso.

Si riporta il nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dell'art. 1 della l.r. 28 dicembre 2006, n. 32 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico»

Art. 1 (Bilancio annuale e pluriennale)

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'esercizio finanziario 2007 rispettivamente per € 40.027.524.525,35 e per € 89.694.544.053,03 giusto lo stato di previsione delle entrate allegato alla presente legge.

2. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 2007 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute nei commi seguenti, rispettivamente per € 40.027.524.525,35 e € 89.694.544.053,03 giusto lo stato di previsione delle spese allegato alla presente legge.

3. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2007 con i prospetti ed elenchi allegati di cui all'articolo 37 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e di cui ai commi 27, 28, 30 e 32 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 29 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004 a legislazione vigente e programmatico) relativi ai programmi comunitari attuati tramite l'istituzione di capitoli che cumulano in spesa le risorse comunitarie, statali e regionali.

4. È approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 della l.r. 34/1978, il bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate e al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.

5. Sono altresì approvati i quadri generali riassuntivi del bilancio pluriennale 2007-2009 allegati alla presente legge.

6. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, commi da 16 a 21 ter, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2004») come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), che ammette il ricorso all'indebitamento unicamente per finanziare gli investimenti quali risultano dall'elenco previsto all'articolo 3, comma 18, della legge 350/2003, per gli interventi che potenzialmente fanno riferimento a beneficiari privati, la Regione è autorizzata ad assumere obbligazioni nella

misura massima di € 168.462.740,52 per l'anno 2007, di € 118.952.088,60 per l'anno 2008 e di € 121.012.119,95 per l'anno 2009, coperti, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle maggiori entrate in capitale, come previsto nell'allegato quadro dimostrativo della copertura delle spese autonome e del rispetto del vincolo del ricorso al credito e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.

7. Il disavanzo di bilancio, da finanziare mediante la contrazione di mutui ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 34/1978, è determinato per l'anno 2007 in € 2.181.340.128,15. Tale cifra è la risultante dei seguenti fatti contabili:

- a) saldo negativo presunto dell'esercizio 2006, pari a euro 1.400.000.000,00;
- b) disavanzo dell'esercizio 2007 determinato in euro 781.340.128,15.

8. Tali mutui saranno stipulati con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo del 5 per cento annuo e per una durata massima di ammortamento di anni trenta. Nel caso di operazioni di mutuo a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

9. La Giunta regionale assume i mutui autorizzati con propria deliberazione, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 7 e 8. Le condizioni dei mutui di cui ai commi 7 e 8 e degli altri già assunti possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2002»).

10. Gli ammortamenti dei mutui di cui al comma 7, non potranno decorrere da data anteriore al:

- a) 1° agosto 2007 per quanto riguarda la lettera a) «saldo negativo presunto dell'esercizio 2006»;
- b) 1° gennaio 2008 per quanto riguarda la lettera b) «disavanzo dell'esercizio 2007»;

L'onere annuo derivante dagli ammortamenti dei mutui di cui al comma 7, valutato in € 64.707,00 per ogni milione di prestito contratto, è posto a carico dell'UPB 200, per quanto riguarda la quota interessi, e dell'UPB 207, per quanto riguarda la quota capitale, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

11. La Regione, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata a contrarre, in alternativa ai mutui di cui ai commi 7 e 8, prestiti obbligazionari.

12. In relazione a quanto disposto dal comma 11, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.

13. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti, alle previste scadenze. Su tali somme sarà istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

14. In relazione a tale garanzia, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse

per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio del prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

15. La Giunta regionale pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità la Giunta può avvalersi di advisors esterni con riconosciute esperienze internazionali.

16. All'onere valutato in € 300.000,00 di cui al comma 15, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziato all'UPB 191 «Spese legali, contrattuali ed accessorie».

17. In relazione a quanto disposto dall'articolo 45 della l.r. 34/1978 e dall'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1992, n. 48 (Anticipazioni regionali sulle assegnazioni statali del fondo sanitario), la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2007 a contrarre anticipazioni per un importo non superiore a € 1.100.000.000,00 di cui € 1.000.000.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti per il Servizio sanitario regionale. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte alle UPB 23 e 205.

18. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 17, è altresì autorizzata la spesa complessiva di € 42.000.000,00, di cui € 40.000.000,00 riguardanti il settore sanitario, stanziata all'UPB 200.

19. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l'anno 2007 in € 3.500.000.000,00 stanziato all'UPB 301.

20. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle aziende sanitarie locali (ASL) e che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2007, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2007 tali attività siano trasferite alle ASL, si provvederà ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.

21. In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) è autorizzata per il finanziamento del servizio sanitario l'iscrizione nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 di € 15.085.122.545,00 di cui:

- a) € 14.809.300.000,00 per l'erogazione delle somme spettanti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario stanziati alle UPB 256, 315 e 87;
- b) € 191.700.000,00 per l'effettuazione degli interventi diretti di cui all'ultimo periodo del comma 20 in materia sanitaria, stanziati alle UPB 257 e 258;
- c) € 84.122.545,00 quali oneri degli interessi passivi per anticipazioni riguardanti il settore sanitario, di cui al comma 18, stanziati all'UPB 200.

22. La Giunta regionale è autorizzata, con proprie deliberazioni, a ripartire risorse, di cui al comma 21, tra gli enti che sul territorio regionale esercitano le funzioni del Servizio sanitario regionale. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare acconti mensili, nelle more dell'approvazione di tali deliberazioni, e comunque nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio sanitario regionale.

23. Tra le UPB 315, 200, 256, 257, 258, e 87 relativamente alle somme del Servizio sanitario sono autorizzate per l'esercizio 2007 variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 34/1978.

24. Qualora entro il termine dell'esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al finanziamento del Servizio sanitario regionale non sia possibile far luogo a tutto o in parte all'impegno delle spese di cui al comma 21, le stesse possono essere

iscritte alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978.

25. In relazione al rinvio alla legge di bilancio per la quantificazione delle spese operative di carattere continuativo o ricorrente, disposto dalle leggi regionali ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 34/1978, sono autorizzate per l'esercizio finanziario 2007 le spese indicate all'allegato elenco A.

26. Con la legge di bilancio vengono determinati gli stanziamenti annuali dei fondi per il finanziamento degli ulteriori programmi comunitari.

27. Le spese e le entrate, per le quali le leggi regionali autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio, sono determinate per l'anno 2007 nell'importo risultante nell'allegato elenco B.

28. È allo stesso modo autorizzata, ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 34/1978, la reiscrizione delle spese relative ad assegnazioni di fondi statali o della Unione europea con vincolo di destinazione specifica e delle altre spese per le quali la reiscrizione è già espressamente prevista da leggi regionali.

29. È autorizzata, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, e dell'articolo 70-bis della l.r. 34/1978, la reiscrizione in conto competenza 2007 della somma complessiva di € 804.399,00 corrispondente ad economie degli esercizi precedenti relative a contributi in annualità sui capitoli di spesa e per gli importi sotto indicati:

CAPITOLI	ECONOMIE DA REISCRIVERE
3.7.0.4.183.1305	52.379,00
3.7.0.4.183.2198	1.276,00
3.7.0.4.183.2296	13.595,00
3.7.0.4.183.2381	503.143,00
3.7.0.4.183.4032	2.499,00
3.7.0.4.183.4208	102.360,00
3.7.0.4.183.5127	19,00
3.7.0.4.183.5326	18.927,00
3.7.0.4.183.5327	6.483,00
3.7.0.4.183.5500	103.331,00
3.7.0.4.183.5985	387,00
TOTALE	804.399,00

30. Fra le unità previsionali di base di cui all'allegato elenco E sono autorizzate per l'esercizio finanziario 2007 variazioni compensative ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 34/1978.

